



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 228/12

di iniziativa del Consigliere G. MATTIANI recante:

"Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante"

relatore: P. STRAFACE;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	20/09/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	20/09/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge 228/XII pag. 3
"Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante"

Normativa citata

Legge 18 marzo 1968 n. 337 pag. 9
"Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante"

Regio Decreto 18 giugno 1931 , n. 773 (art. 69) pag. 15
"Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"

Normativa nazionale

Legge 22 novembre 2017, n. 175 pag. 17
"Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia"

Legge 15 luglio 2022, n. 106 pag. 33
"Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo"

Decreto interministeriale 23 aprile 1969 e succ. integrazioni (2023) pag. 49
"ELENCO DELLE ATTIVITA' SPETTACOLARI, ATTRAZIONI E TRATTENIMENTI, DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 18-3-1968 N. 337 APPROVATO CON DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 23-4-1969, E AGGIORNATO CON DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 20 luglio 2023 (G.U. Serie Generale n. 186 del 10 agosto 2023)"

Decreto Ministeriale 20 luglio 2023 pag. 78
"Aggiornamento dell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante" (GU n.186 del 10-8-2023)

Decreto Ministeriale 18 maggio 2007 pag. 81
"Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante"

Decreto Ministeriale 13 dicembre 2012 pag. 86
"Modifiche e integrazioni al decreto 18 maggio 2007 recante le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante"

Normativa comparata

Legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Testo coord. 2021) - Campania pag. 89
"Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo"

Legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 (agg. 2011) - Puglia pag. 103
"Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali"



Proposta di legge recante:
“Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante”.

Il Consigliere Regionale
F.to Giuseppe Mattiani

Relazione descrittiva

L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di concorrere alla salvaguardia delle attività di Spettacolo Viaggiante, quale patrimonio culturale e storico sia italiano che della nostra Regione. Per attività di spettacolo viaggiante si intendono le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento.

Si tratta di un settore di particolare importanza, la cui funzione sociale viene riconosciuta dallo Stato che sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore, ai sensi dell'art. 1, L. 18 marzo 1968 n. 337.

Le attività rientranti nell'alveo delle attività in rassegna sono quelle classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 L. 18 marzo 1968 n. 337 e sono suddivise in 6 sezioni:

- Sezione I - Piccole, medie e grandi attrazioni;
- Sezione II - Balli a palchetto o balere;
- Sezione III - Teatri viaggianti;
- Sezione IV - Circhi equestri;
- Sezione V - Esibizioni moto-auto acrobatiche;
- Sezione VI - Spettacolo di strada (*che però sono esclusi dall'obbligo di licenza*).

Sono esclusi dalla disciplina degli spettacoli viaggianti gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

Le attrazioni possono essere installate presso parchi di divertimento, complessi di attrazioni e trattenimenti dello spettacolo viaggiante con organizzazione comune, o su aree/suolo pubblico o privato.

Il settore dello spettacolo viaggiante è composto da esercenti del circo e del luna park, costituito in Italia da circa 7.500 imprese, aventi in genere carattere familiare, che tramandano nel tempo passione per questo lavoro dalle radici antichissime.

Una professione che ha attraversato la storia e che, tra mille difficoltà, si è evoluta nell'offerta, nelle Professionalità e anche nella tutela della sicurezza del pubblico e degli operatori.

Un'attività piuttosto impattante nell'economia della nostra Regione, tramandata da generazioni e caratterizzata da passione, sacrificio, storicità e un radicamento nel territorio, meritevole senza alcun dubbio di un'apposita tutela normativa regionale.

La Regione Calabria, pertanto, con la presente proposta, intende promuovere la tutela degli operatori degli Spettacoli Viaggianti e il rilancio economico del comparto.

Ciò al fine di salvaguardare e tramandare la tradizione delle feste popolari quali momenti di aggregazione sociale e assicurando alla categoria adeguate misure di sostentamento per la loro attività imprenditoriale.

Infatti, costituisce obiettivo principale di questa iniziativa legislativa proprio quello di promuovere e proteggere la valenza imprenditoriale, sociale e culturale del settore, mettendo in rilievo l'importanza di una adeguata tutela del lavoro, oltreché delineare uno scenario compatibile col quadro esistente di programmazione locale, incentivando le amministrazioni locali a sviluppare le strategie di collaborazione e sinergia con tale categoria.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: **“Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante”**.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione Spese		Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Prevede la finalità e l'oggetto della proposta.				0
Art. 2	Istituisce elenco regionale degli operatori di settore.				0
Art. 3	Indica gli interventi di sostegno che la Regione Calabria può attivare.				0
Art. 4	Istituisce l'Osservatorio sulle attività dello spettacolo viaggiante				0
Art. 5	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.				0
Art. 6	Dispone l'urgenza della legge, anticipandone l'entrata in vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul BURC telematico.				0

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante:
“Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante”.

Art. 1

(Finalità e Oggetto)

1. La Regione Calabria riconosce la valenza delle attività di spettacolo viaggiante e ne riconosce il ruolo di espressione della cultura popolare e di aggregazione sociale e ne promuove lo sviluppo.
2. Ai fini di cui alla presente legge sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, e i trattenimenti allestiti mediante attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, individuate ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 *“Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”*.
3. La Regione riconosce le attività di spettacolo viaggiante

Art. 2

(Elenco regionale degli operatori di settore)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di spettacolo, che provvede alla sua tenuta secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, l'elenco regionale degli operatori titolari della licenza di cui all'articolo 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 *“Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”* che esercitano nel territorio regionale le attività di spettacolo viaggiante.
2. L'elenco è aggiornato annualmente e le sue risultanze sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Art. 3

(Interventi di sostegno)

1. La Regione Calabria, ai fini della presente Legge, nei limiti delle disponibilità esistenti a valere sulle risorse regionali inserite nella programmazione turismo e cultura e risorse individuate nella programmazione nazionale e comunitaria e dal fondo Sviluppo e Coesione regionale, spettacolo e grandi eventi, nazionali e comunitarie, può sostenere gli esercenti le attività dello spettacolo viaggiante inseriti nell'elenco di cui al precedente art. 2 attraverso:
 - a) il sostegno ai titolari di licenza per attività di spettacolo viaggiante iscritti all'elenco di cui all'articolo 2, per attività innovative, di ricerca e sperimentazione delle nuove tecniche di intrattenimento;
 - b) il sostegno ai giovani operatori dello spettacolo viaggiante iscritti all'elenco di cui all'articolo 2;
 - c) iniziative di carattere culturale, come conferenze, mostre, convegni, interventi coordinati col mondo della scuola;
 - d) il sostegno per l'acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali appartenenti all'elenco di cui all'articolo 4 della legge n. 337 del 1968, nonché per l'adeguamento delle attrazioni ai criteri di sicurezza previsti dalla normativa vigente per le attività dello spettacolo viaggiante.
2. La Regione individua, con riferimento agli interventi di cui al comma 1, le tipologie di spese ammissibili a contributo, i criteri per la assegnazione, le modalità e i termini di presentazione delle domande e di rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 4

(Osservatorio sulle attività dello spettacolo viaggiante)

1. È istituito l'Osservatorio sulle attività di spettacolo viaggiante, di seguito denominato Osservatorio, quale organismo di supporto per la promozione e la definizione delle politiche regionali riguardanti le attività di spettacolo viaggiante.
2. L'Osservatorio è costituito con provvedimento della Giunta regionale e rimane in carica per tre anni.
3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
 - a) promuovere la sensibilizzazione della popolazione regionale sulle attività previste dalla presente legge;
 - b) analizzare problematiche specifiche inerenti le attività di spettacolo viaggiante;
 - c) promuovere progetti volti ad uniformare le procedure di rilascio delle concessioni di occupazione del suolo;
 - d) effettuare il monitoraggio di esperienze significative nel territorio regionale;
 - e) promuovere studi per prevenire il fenomeno dell'abbandono di tali attività;
 - f) promuovere iniziative per il riconoscimento di forme di effettività del diritto-dovere allo studio per i figli degli attrazionisti viaggianti.
4. L'Osservatorio è composto da:
 - a) i dirigenti responsabili delle strutture regionali competenti in materia di attività produttive, cultura e spettacolo che assicurano le funzioni di presidenza;
 - b) dal rappresentante segretario regionale della maggiore associazione di categoria individuabile attraverso la presentazione delle iscrizioni;
5. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alle tematiche trattate, esperti nelle materie all'esame dell'Osservatorio.
6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di spettacolo.
7. In fase di prima attuazione, l'Osservatorio è costituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

**LEGGE 18 marzo 1968 , n. 337**

Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante.

Vigente al : 21-9-2023

TITOLO I

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.

Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore.

Art. 2.

Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile.

Sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

Art. 3.

E' istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante.

La commissione, nominata con decreto del Ministro per il turismo e

lo spettacolo, e' composta da:

- a) il Ministro per il turismo e lo spettacolo, che la presiede;
- b) il direttore generale dello spettacolo;
- c) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo avente qualifica non inferiore ad ispettore generale;
- d) un funzionario del Ministero dell'interno;
- e) un funzionario del Ministero delle finanze;
- f) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- g) tre rappresentanti degli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante;
- h) tre rappresentanti dei lavoratori dei circhi e dello spettacolo viaggiante;
- i) due tecnici, dei quali uno designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo e uno dal Ministero dell'interno.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo puo' delegare di volta in volta un Sottosegretario dello stesso dicastero o il direttore generale dello spettacolo a presiedere la commissione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo.

I membri di cui alle lettere g) e h) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta da ciascuna delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

I membri della commissione durano in carica un biennio e possono essere confermati.

Art. 4.

E' istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarita' tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione.

Dall'elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presenta legge, l'elenco e' redatto ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per l'interno, su conforme parere della commissione di cui all'articolo precedente.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvedera' periodicamente all'aggiornamento dell'elenco.

Art. 5.

Nel concedere la licenza prevista dal [testo unico delle leggi di pubblica sicurezza](#) l'autorita' di pubblica sicurezza controlla

altresi' che sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge.

Art. 6.

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 21 APRILE 1994, N. 394](#)**))

Art. 7.

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 21 APRILE 1994, N. 394](#)**))

Art. 8.

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 21 APRILE 1994, N. 394](#)**))

TITOLO II

Art. 9.

Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attivita' dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all'anno.

La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti dell'autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta.

E' vietata la concessione di aree non incluse nello elenco di cui al primo comma e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.

Le modalita' di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Per la concessione delle aree demaniali si applica il disposto di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 10.

Al terzo comma dell'articolo 195-bis, inserito nel testo unico per la finanza locale, approvato con [regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, con l'articolo 2](#) della [legge 18 aprile 1962, n. 208](#), sono soppresse le parole: "... nonche' per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di attrazioni, giuochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante".

Dopo il terzo comma del citato articolo 195-bis e' aggiunto il seguente:

"Le tariffe di cui ai precedenti commi, per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di circhi equestri ed attivita' dello spettacolo viaggiante sono ridotte al 20 per cento con esclusione di qualsiasi aumento di tariffa in occasione di fiere,

festeggiamenti e mercati".

Art. 11.

Per le installazioni degli impianti dei circhi e dello spettacolo viaggiante sul suolo demaniale si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale.

Art. 12.

L'aliquota dei diritti erariali per le attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante, indicate ai numeri 2 e 6 della tabella A, allegata alla [legge 26 novembre 1955, n. 1109](#), e' ridotta al 5 per cento.

Art. 13.

Non sono dovuti sugli spettacoli, trattenimenti ed attrazioni offerte dagli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante, le speciali contribuzioni previste dallo [articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765](#), modificato dall'[articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968](#).

Art. 14.

L'energia elettrica comunque impiegata per l'esercizio dei circhi equestri e per le attivita' dello spettacolo viaggiante e' considerata ad ogni effetto, anche tributario, energia per uso industriale.

Art. 15.

Alla tabella di cui all'allegato B dell'[articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342](#), concernente la imposta di pubblicita', e' aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 7-bis. - Avvisi, anche se luminosi o comunicati al pubblico con mezzi sonori, concernenti spettacoli, trattenimenti ed attrazioni, offerti dagli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante".

Art. 16.

Per le carni destinate al consumo negli zoo dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante la tariffa massima dell'imposta di consumo prevista dall'articolo 95 del testo unico per la finanza locale, approvato con [regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175](#) e successive modifiche, e' ridotta al 50 per cento del valore.

Art. 17.

Per i veicoli non considerati rimorchi, impiegati dai circhi equestri e dallo spettacolo viaggiante, il rapporto tra il peso complessivo a pieno carico del veicolo stesso ed il peso complessivo a pieno carico della motrice non deve superare il valore di uno.

Art. 18.

Gli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sono compresi fra i soggetti indicati all'articolo 1, penultimo comma, della [legge 27 novembre 1960, n. 1397](#).

Agli esercenti di cui al primo comma vengono estese, ai fini dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, le disposizioni della [legge 22 luglio 1966, n. 613](#).

Art. 19.

Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e' stanziato annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 1968, un fondo di lire 200 milioni per la concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, a titolo di concorso nelle spese di ricostituzione, con gli eventuali ammodernamenti, degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti, nonche' per particolari accertate difficolta' di gestione. (1) (2) ((3))

Sul fondo di cui al comma precedente gravano gli oneri relativi alle facilitazioni tariffarie per i trasporti degli esercenti, degli artisti, dei tecnici e del personale ausiliario, nonche' dei materiali e delle attrezzature da impiegare nell'allestimento degli impianti, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Eventuali residui del fondo potranno essere erogati a favore di iniziative assistenziali od educative o che, comunque, concorrano al consolidamento e allo sviluppo del settore.

I contributi straordinari sono assegnati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la commissione consultiva prevista dall'articolo 3.

All'onere di lire 200 milioni, previsto dal primo comma del presente articolo, si provvede, per l'anno finanziario 1968, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

AGGIORNAMENTO (1)

La [L. 26 Luglio 1975, n. 375](#) ha disposto (con l'art. 1) che " A decorrere dall'esercizio finanziario 1975, il fondo di cui all'[articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337](#),

destinato alla concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante e' elevato a lire 300 milioni."

AGGIORNAMENTO (2)

La [L. 29 luglio 1980, n. 390](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'esercizio finanziario 1979, il fondo di cui all'[articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337](#), destinato alla concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, aumentato con [legge 26 luglio 1975, n. 375](#), e' ulteriormente elevato a lire 1.500 milioni."

AGGIORNAMENTO (3)

La [L. 10 maggio 1983, n. 182](#) ha disposto (con l'art. 3, penultimo comma) che "A decorrere dall'esercizio finanziario 1983, il fondo di cui all'[articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337](#), destinato alla concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, aumentato con [legge 26 luglio 1975, n. 375](#), e con [legge 29 luglio 1980, n. 390](#), e' ulteriormente elevato di lire 1.000 milioni."

Art. 20.

La presente legge si applica alle imprese di nazionalita' italiana salvo il rispetto delle norme della Comunita' economica europea per la liberta' di stabilimento, la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei lavoratori del settore, allorché le restrizioni relative siano state soppresse negli Stati membri in applicazione delle disposizioni del trattato istitutivo di tale comunita'.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO - CORONA - TAVIANI

- PRETI - COLOMBO -
SCALFARO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

**REGIO DECRETO 18 giugno 1931 , n. 773**

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)

Vigente al : 21-9-2023

TITOLO III.

Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni , mestieri girovaghi ,
operai e domestici.

Capo I.

Degli spettacoli e trattenimenti pubblici.

Art. 69.

(Art. 68 T. U. 1926).

Senza licenza dell'autorita' locale di pubblica sicurezza e' vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarita', persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosita', ovvero dare audizioni all'aperto. **((Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'[articolo 19 della legge n. 241 del 1990](#), presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo)).**
(44a)

AGGIORNAMENTO (44a)

Il [D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 6) l'attribuzione ai Comuni della funzione relativa alla "licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarita', persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosita' o per dare

audizioni all'aperto di cui all'art. 69".

LEGGE 22 novembre 2017 , n. 175

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. (17G00189)

Vigente al : 2-11-2023

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**Promulga**

la seguente legge:

Art. 1

Principi

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21, 33 e 36 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 167, **((dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19, e dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, di cui alla legge 1° ottobre 2020, n. 133, e tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo**

statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)))):

a) promuove e sostiene lo spettacolo, nella pluralità delle sue diverse espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale;

b) riconosce il valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale, e il valore delle professioni artistiche e la loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore;

c) riconosce l'utilità sociale dello spettacolo, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106.

((c-bis) promuove e sostiene i lavoratori e i professionisti dello spettacolo nella pluralità delle diverse modalità e forme espressive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali in termini di espressioni culturali;

c-ter) riconosce il ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo;

c-quater) riconosce la flessibilità, la mobilità e la discontinuità quali elementi propri delle professioni dello spettacolo e adegua a tali condizioni le tutele per i lavoratori del settore al fine di renderle effettive;

c-quinquies) riconosce la specificità delle prestazioni di lavoro nel settore dello spettacolo, ancorché rese in un breve intervallo di tempo, in quanto esigono tempi di formazione e preparazione di norma superiori alla durata della singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe;

c-sexies) riconosce la rilevanza dei periodi di preparazione e di prova, che costituiscono ore di lavoro a ogni effetto nella carriera dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo;

c-septies) riconosce le peculiarità del settore dello spettacolo, che comprende le attività aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale;

c-octies) promuove e sostiene lo spettacolo in tutte le sue forme quale strumento per preservare e arricchire l'identità culturale e il patrimonio spirituale della società, nonché quale forma

universale di espressione e comunicazione)).

2. La Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, e in particolare:

- a) le attività teatrali;
- b) le attività liriche, concertistiche, corali;
- c) le attività musicali popolari contemporanee;
- d) le attività di danza classica e contemporanea;
- e) le attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché le attività di spettacolo viaggiante;
- f) le attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici;
- g) i carnevali storici e le rievocazioni storiche.

3. La Repubblica riconosce altresì:

- a) il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale;
- b) il valore delle espressioni artistiche della canzone popolare d'autore;
- c) la peculiarità del linguaggio espressivo del teatro di figura, sia nelle forme tradizionali sia nelle interpretazioni contemporanee;
- d) la tradizione dei corpi di ballo italiani;
- e) l'apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani e extra-urbani;
- f) l'attività dei centri di sperimentazione e di ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo.

4. L'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo favorisce e promuove, in particolare:

- a) la qualità dell'offerta, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, riconoscendo il confronto e la diversità come espressione della contemporaneità;
- b) la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche, nonché l'interazione tra lo spettacolo e

l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;

c) le attività di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani fin dall'infanzia;

d) il teatro e altre forme dello spettacolo per ragazzi, incentivando la produzione qualificata e la ricerca;

e) l'accesso alla fruizione delle arti della scena, intese come opportunità di sviluppo culturale per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni di pubblico, fin dall'infanzia;

f) il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese dell'offerta e della domanda delle attività di spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate;

g) lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione e formazione tra i diversi soggetti e le strutture operanti nel settore dello spettacolo, anche con riferimento alle residenze artistiche, al fine di assicurare, anche in collaborazione con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, un'offerta di qualità su tutto il territorio nazionale e favorire la collaborazione con il sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado;

h) la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, prevedendo forme di partenariato culturale, anche attraverso gli organismi preposti alla promozione all'estero, e favorendo la circolazione delle opere con specifico riguardo alle produzioni di giovani artisti;

i) la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale, al fine di valorizzare il potenziale creativo dei nuovi talenti;

l) la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonché della tradizione della scena e dei suoi mestieri;

m) l'iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico;

n) le attività di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale, tali da consentire una reciproca azione di valorizzazione tra il luogo e l'attività;

o) le modalità di collaborazione tra Stato ed enti locali per l'individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado o di beni confiscati da concedere, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, per le attività di cui al comma 2.

Art. 2

Deleghe al Governo

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente, in conformità alla raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale intervenuta nelle materie oggetto di delega;

b) razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato, mantenendo o prevedendo, tra l'altro, tra le attribuzioni statali:

1) la gestione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

2) la determinazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo con decreti non aventi natura regolamentare, da emanare sentito il Consiglio superiore dello spettacolo istituito dall'articolo 3 della presente legge e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281;

3) l'armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli degli enti pubblici territoriali anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma;

4) la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti di cui al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, attraverso appositi spazi di programmazione nelle piattaforme radiotelevisive anche mediante specifici obblighi di trasmissione nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a.;

5) l'attivazione di un tavolo programmatico tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed ENIT - Agenzia nazionale del turismo, finalizzato all'inserimento delle attività di spettacolo nei percorsi turistici in tutto il territorio nazionale;

6) la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, anche mediante le nuove tecnologie, attraverso misure rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e agli enti o istituti di alta formazione;

7) la promozione dell'integrazione e dell'inclusione, attraverso attività formative, nonché mediante la pratica e la fruizione delle attività di spettacolo anche in contesti disagiati;

8) l'individuazione, d'intesa con la Conferenza unificata, di strumenti di accesso al credito agevolato anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo;

c) indicazione esplicita delle disposizioni abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

f) riconoscimento dell'importanza di assicurare la più ampia fruizione dello spettacolo, tenendo conto altresì delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle

convenzioni internazionali applicabili in materia.

3. Con particolare riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del seguente criterio direttivo specifico: revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale, anche tramite scorporo dal Fondo unico per lo spettacolo delle risorse ad esse destinate, in coerenza con le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e con i principi di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché sulla base dei seguenti ulteriori parametri:

a) rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni;

b) revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico prevedendo in particolare, nei casi di responsabilità accertata per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico-finanziaria, che al sovrintendente sia preclusa la possibilità di essere nominato per lo stesso ruolo o ruoli affini, anche in altre fondazioni;

c) realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali;

d) promozione e diffusione della cultura lirica, con particolare riguardo alle aree disagiate;

e) risultati artistici e gestionali del triennio precedente.

4. Con particolare riferimento ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore o nell'ambito di settori diversi, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale, adeguando il quadro delle disposizioni legislative alla pluralità dei linguaggi e delle espressioni dello spettacolo contemporaneo;

b) riconoscimento del ruolo dell'associazionismo nell'ambito della promozione delle attività di

spettacolo;

c) miglioramento e responsabilizzazione della gestione;

d) ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni;

e) previsione, ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo, che i decreti non aventi natura regolamentare di cui al comma 2, lettera b), numero 2), definiscano i seguenti criteri:

1) l'adozione di regole tecniche di riparto sulla base dell'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo, corredati di programmi per ciascuna annualità;

2) la valorizzazione della qualità delle produzioni;

3) la definizione di categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori della danza, della musica, del teatro, delle attività circensi, degli spettacoli viaggianti, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche;

4) l'adozione di misure per favorire la mobilità artistica e la circolazione delle opere a livello europeo e internazionale;

5) il finanziamento selettivo di progetti predisposti da giovani di età inferiore ai trentacinque anni;

6) l'erogazione di contributi per manifestazioni e spettacoli all'estero;

7) l'attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristrutturazione e l'aggiornamento tecnologico di teatri o strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo, con particolare riferimento a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;

8) il sostegno ad azioni di riequilibrio territoriale e diffusione, anche tramite la realizzazione di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con gli enti territoriali, mediante i circuiti di distribuzione che includano anche i piccoli centri urbani;

f) in relazione al settore delle attività musicali di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, revisione e riassetto della disciplina al fine di assicurare:

1) l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, con particolare riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestranti e ai complessi strumentali;

2) l'estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee quali

componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, nonché quali elementi di coesione sociale e di aggregazione e strumenti centrali per lo sviluppo dell'offerta turistico-culturale;

3) la definizione delle figure che afferiscono all'organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea e dei criteri e requisiti per l'esercizio della suddetta attività;

4) la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana, anche in chiave contemporanea, con progetti artistico-culturali di valenza regionale e locale;

5) il progressivo superamento dello strumento del contrassegno SIAE di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, per quanto concerne la registrazione di opere musicali;

g) in relazione al settore della danza:

1) revisione della normativa in materia di promozione delle attività di danza, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle opere di ricostruzione del repertorio coreutico classico e contemporaneo, alla produzione artistica e alla sperimentazione;

2) introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza e al controllo e vigilanza sulle medesime nonché, al fine di regolamentare e garantire le professionalità specifiche nell'insegnamento della danza in questi contesti, individuazione di criteri e requisiti finalizzati all'abilitazione di tale insegnamento tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale;

h) revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;

i) introduzione di norme, nonché revisione di quelle vigenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni, con riserva di un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per la promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado in coerenza con l'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60;

l) riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia,

disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell'articolo 36 della Costituzione e dell'articolo 2099 del codice civile, tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative;

m) fermo restando quanto previsto dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, introduzione di disposizioni volte a semplificare gli iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, ivi inclusa, di concerto con le altre amministrazioni competenti, l'autorizzazione di pubblica sicurezza;

n) sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

o) sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica e collaborazioni intersettoriali.

5. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo di cui all'articolo 3 della presente legge e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con

eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Dal decreto o dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

7. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3

Consiglio superiore dello spettacolo

1. Al fine di assicurare la migliore e più efficace attuazione della presente legge, è istituito il Consiglio superiore dello spettacolo, di seguito denominato «Consiglio superiore».

2. Il Consiglio superiore svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo. In particolare, il Consiglio superiore:

a) svolge attività di analisi del settore dello spettacolo, nonché attività di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riferimento agli effetti delle misure di sostegno previste dalla normativa vigente, utilizzando anche i dati resi disponibili, a richiesta, dalle competenti strutture del

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministero»;

b) formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione dello spettacolo, ai relativi interventi normativi e regolamentari, nonché all'attività di indirizzo e vigilanza, attribuita al Ministero;

c) esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dello spettacolo e su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la suddetta materia;

d) esprime pareri e contribuisce a definire la posizione del Ministero in merito ad accordi internazionali nel settore dello spettacolo, nonché in materia di rapporti con le istituzioni dell'Unione europea o internazionali e con le altre istituzioni nazionali aventi attribuzioni nel medesimo settore;

e) esprime parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari;

f) organizza consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore dello spettacolo, nonché sull'evoluzione delle professioni, sul loro contesto tecnico, giuridico, economico e sociale, nonché sulle condizioni di formazione e di accesso alle medesime professioni;

g) formula proposte, tenendo conto delle analisi effettuate ai sensi della lettera a) e a seguito di apposite consultazioni organizzate ai sensi della lettera f), in merito ai contenuti delle disposizioni applicative inerenti il riparto del Fondo unico per lo spettacolo;

h) emana le linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti l'attività nel settore dello spettacolo, nonché nelle relative analisi d'impatto;

i) esprime parere sui documenti d'analisi realizzati dal Ministero.

3. Il Consiglio superiore è composto da:

a) undici personalità del settore dello spettacolo di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata;

b) quattro membri scelti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria e dagli enti del terzo settore di cui alla legge 6

giugno 2016, n. 106, maggiormente rappresentativi del settore dello spettacolo.

4. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 3, lettera a). Il Ministero provvede alla comunicazione dei nominativi del presidente e dei componenti del Consiglio superiore alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il curriculum vitae dei soggetti nominati.

5. Il Consiglio superiore adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. I pareri del Consiglio superiore sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Presso il Consiglio superiore opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Ministero nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono stabiliti il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore. Ai componenti del Consiglio superiore non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previsto dalla normativa vigente.

7. Il Consiglio superiore dura in carica tre anni. A decorrere dalla data del primo insediamento del Consiglio superiore è soppressa la Consulta per lo spettacolo prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e le relative attribuzioni sono assegnate al Consiglio superiore.

Art. 4

Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e interventi in favore di attività culturali nei territori interessati da eventi sismici

- 1.** La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementata di 9.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020.
- 2.** Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 9.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 9.500.000 euro per l'anno 2018, a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 5.500.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
- 3.** Per l'anno 2018, è altresì autorizzata la spesa di 4 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ripartiti secondo le medesime modalità previste dall'articolo 11, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Art. 5

Benefici e incentivi fiscali

- 1.** Al fine di incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore dello spettacolo, al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo la parola: «tradizione» sono inserite le seguenti: «, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione».
- 2.** Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 2,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
- 3.** Al fine di promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2018. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, le parole: «prime o seconde» sono sostituite dalle seguenti: «prime, seconde o terze».
- 4.** Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede, per l'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge n. 190 del 2014.

Art. 6

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 7

Disposizione finale

1. All'articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Visto, il Guardasigilli: Orlando

LEGGE 15 luglio 2022 , n. 106

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. (22G00116)

Vigente al : 2-11-2023

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**Promulga**

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1

della legge 22 novembre 2017, n. 175

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 novembre 2017, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole da: «e dalla Convenzione Unesco» fino a: «legge 19 febbraio 2007, n. 19» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19, e dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, di cui alla legge 1° ottobre 2020, n. 133, e tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI))»;

b) dopo la lettera

c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) promuove e sostiene i lavoratori e i professionisti dello spettacolo nella pluralità delle diverse modalità e forme espressive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali in termini di espressioni culturali;

c-ter) riconosce il ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo;

c-quater) riconosce la flessibilità, la mobilità e la discontinuità quali elementi propri delle professioni dello spettacolo e adegua a tali condizioni le tutele per i lavoratori del settore al fine di renderle effettive;

c-quinques) riconosce la specificità delle prestazioni di lavoro nel settore dello spettacolo, ancorché rese in un breve intervallo di tempo, in quanto esigono tempi di formazione e preparazione di norma superiori alla durata della singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe;

c-sexies) riconosce la rilevanza dei periodi di preparazione e di prova, che costituiscono ore di lavoro a ogni effetto nella carriera dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo;

c-septies) riconosce le peculiarità del settore dello spettacolo, che comprende le attività aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale;

c-octies) promuove e sostiene lo spettacolo in tutte le sue forme quale strumento per preservare e arricchire l'identità culturale e il patrimonio spirituale della società, nonché quale forma universale di espressione e comunicazione».

Art. 2

Deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro **((ventiquattro mesi))** dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente, in conformità alla raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018 (2018/C 189/01). Tenuto conto dei principi di cui all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, il Governo esercita la delega secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 2, escluso il numero 5) della lettera b), 3 e 4, della medesima legge n. 175 del 2017 e secondo il procedimento di cui allo stesso articolo 2, commi 5 e 7.

2. Con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 novembre 2017, n. 175, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati altresì secondo il seguente principio e criterio direttivo: revisione dei requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente e del direttore artistico attraverso nuove procedure che prevedano in particolare:

a) l'assenza di conflitto di interessi con le funzioni svolte all'interno della fondazione dal sovrintendente e dal direttore artistico, nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni;

b) l'adozione di bandi pubblici, anche internazionali, che consentano la consultazione pubblica del curriculum dei partecipanti.

3. Al fine di valorizzare la funzione sociale della musica originale eseguita dal vivo e degli spazi in cui questa forma d'arte performativa si realizza, i decreti legislativi di cui al comma 1 recano disposizioni per il riconoscimento dei Live club quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo e per il sostegno delle medesime attività.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro **((ventiquattro mesi))** dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;
- b) riconoscimento di un'indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;
- c) previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;
- d) previsione di tutele specifiche per l'attività preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione artistica.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro **((ventiquattro mesi))** dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto legislativo recante disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 4, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) determinazione di parametri retributivi diretti ad assicurare ai lavoratori autonomi la corresponsione di un equo compenso, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto, alle caratteristiche e alla complessità della prestazione;
- b) obbligo per le amministrazioni pubbliche di retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello

spettacolo derivante da bandi o procedure selettive.

6. Il Governo è delegato ad adottare, entro **((ventiquattro mesi))** dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto legislativo è adottato tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento e definizione dei requisiti di accesso agli strumenti di sostegno, anche in ragione del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative, fondati su:

1) limite massimo annuo di reddito riferito all'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni;

2) limite minimo di prestazioni lavorative effettive nell'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni;

3) reddito derivante in misura prevalente dalle prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo;

b) determinazione dei criteri di calcolo dell'indennità giornaliera, della sua entità massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate indennizzabili e oggetto di tutela economica e previdenziale, nel limite delle risorse di cui al comma 7;

c) incompatibilità con eventuali sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti;

d) individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dei sostegni;

e) determinazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, nonché di un contributo di solidarietà a carico dei soli lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la sola quota di retribuzioni o

compensi eccedente il predetto massimale.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 si provvede, a decorrere dall'anno 2023, nel limite massimo delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, incrementate da quelle derivanti dal contributo di cui alla lettera e) del comma 6 nonché dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità.

8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, dall'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 3

Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo

1. È istituito presso il Ministero della cultura il registro nazionale dei lavoratori di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni secondo le categorie professionali ivi previste.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, sono stabiliti i requisiti e definite le modalità per l'iscrizione nel registro di cui al comma 1.

- 3.** Il registro è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura.
- 4.** L'iscrizione al registro di cui al comma 1 non costituisce condizione per l'esercizio delle attività professionali di cui al citato articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.
- 5.** Al registro di cui al comma 1 possono attingere le istituzioni scolastiche pubbliche al fine di individuare professionisti che possano supportare la realizzazione di attività extracurricolari deliberate dai competenti organi collegiali e inserite nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
- 6.** Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo

- 1.** E' riconosciuta la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato «agente», quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli, come disciplinata dal presente articolo.
- 2.** L'agente, sulla base di un contratto scritto di procura con firma autenticata, rappresenta gli artisti, gli esecutori e gli interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di:
 - a) promuovere, trattare e definire i programmi, i luoghi e le date delle prestazioni e le relative clausole contrattuali;
 - b) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto del lavoratore di cui ha la rappresentanza in base a un mandato espresso;

c) prestare consulenza ai propri mandanti per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;

d) ricevere le comunicazioni che riguardano le prestazioni artistiche dei propri mandanti e provvedere a quanto necessario alla gestione degli affari inerenti alla loro attività professionale;

e) organizzare la programmazione e la distribuzione di eventi nell'interesse del mandante o preponente.

3. L'attività di agente è incompatibile con quella di direttore, direttore artistico, sovrintendente o consulente artistico, anche a titolo gratuito, di un ente destinatario di finanziamenti pubblici superiori a euro 100.000.

4. È istituito presso il Ministero della cultura il registro nazionale degli agenti o rappresentanti per lo spettacolo dal vivo.

5. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, sono stabiliti i requisiti e definite le modalità per l'iscrizione nel registro di cui al comma 4.

6. Il registro è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura.

Art. 5

Osservatorio dello spettacolo

1. Al fine di promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, anche mediante la disponibilità di informazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e affidabilità, è istituito presso il Ministero della cultura l'Osservatorio dello spettacolo.

2. L'Osservatorio raccoglie e pubblica nel proprio sito internet istituzionale:

- a) i dati aggiornati e le notizie relativi all'andamento delle attività di spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero, anche con riferimento ai finanziamenti per le fondazioni lirico-sinfoniche;
- b) gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e all'incentivazione dello spettacolo;
- c) informazioni relative alla normativa in materia di condizioni di lavoro, mobilità, disoccupazione, previdenza e assistenza, anche sanitaria, per i lavoratori e i professionisti dello spettacolo, nonché informazioni sui datori di lavoro o i prestatori di servizi che assumono tali lavoratori e professionisti;
- d) informazioni concernenti le procedure per l'organizzazione e lo svolgimento degli spettacoli, in Italia e all'estero, anche con riferimento alle aree pubbliche attrezzate e disponibili per le installazioni delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante;
- e) informazioni riguardanti l'andamento del mercato del lavoro e le relative evoluzioni, con particolare riferimento all'utilizzo delle diverse tipologie contrattuali.

3. L'Osservatorio elabora documenti di raccolta e analisi dei dati e delle informazioni di cui al comma 2, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori nei mercati nazionali e internazionali. L'Osservatorio promuove altresì il coordinamento con le attività degli osservatori istituiti dalle regioni con finalità analoghe, anche al fine di favorire l'integrazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di promozione nel settore dello spettacolo.

4. L'Osservatorio provvede alla realizzazione del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, al quale concorrono tutti i sistemi informativi esistenti, aventi carattere di affidabilità, tracciabilità e continuità delle fonti di dati.

5. Presso l'Osservatorio è istituita una Commissione tecnica che provvede alla tenuta del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo, di cui all'articolo 3. Ai componenti della Commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

6. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro quaranta giorni dalla trasmissione degli schemi di decreto, trascorsi i quali i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Con i medesimi decreti sono stabilite le modalità di raccolta e pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2 e di tenuta del registro di cui al comma 5, le modalità operative di realizzazione, gestione e funzionamento del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, nonché la composizione e le modalità di funzionamento, senza oneri per la finanza pubblica, della Commissione tecnica di cui al comma 5.

7. L'Osservatorio può avvalersi di esperti nel numero massimo di dieci per un compenso annuo complessivo pari ad euro 7.000 pro capite, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati.

L'Osservatorio può altresì stipulare convenzioni con le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di ospitare tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea e ai percorsi di studio previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

Nello svolgimento dei tirocini, gli studenti non devono in alcun modo essere impiegati in sostituzione di posizioni professionali.

8. Le spese per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio, nonché per gli incarichi agli esperti e per le collaborazioni di cui al comma 7, sono a carico del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

9. Fino alla data di entrata in funzione dell'Osservatorio, sulla base dei decreti di cui al comma 6, resta in funzione l'osservatorio di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163. A decorrere dalla predetta data, l'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è abrogato.

Art. 6

Sistema nazionale a rete
degli osservatori dello spettacolo

1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'azione conoscitiva del settore dello spettacolo dal vivo e di supporto pubblico alle relative attività, è istituito il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l'Osservatorio dello spettacolo, di cui all'articolo 5, e gli osservatori regionali dello spettacolo, di cui all'articolo 7.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo nell'ambito del Sistema nazionale.

Con il medesimo decreto sono stabiliti:

- a) le modalità operative per lo svolgimento di attività a supporto degli osservatori regionali o in collaborazione con essi, nel territorio di rispettiva competenza;
- b) le modalità, gli strumenti e i criteri per il monitoraggio delle attività dello spettacolo, nonché per la raccolta, la valutazione e l'analisi dei relativi dati, anche a supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi;
- c) le modalità operative di realizzazione e funzionamento del Sistema nazionale.

3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro della cultura trasmette una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede alla successiva trasmissione alle Camere, e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La relazione di cui al primo periodo è predisposta dall'Osservatorio dello spettacolo, previo parere del Consiglio superiore dello spettacolo.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Art. 7

Osservatori regionali dello spettacolo

1. Nell'ambito delle competenze istituzionali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le regioni, in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, quali principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

- a) promuovono l'istituzione di osservatori regionali dello spettacolo per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo;
- b) verificano, anche attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di monitoraggio e valutazione, in collaborazione con l'Osservatorio dello spettacolo;
- c) promuovono e sostengono, attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, anche con la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei comuni, direttamente o in concorso con lo Stato, le attività dello spettacolo dal vivo.

Art. 8Portale dell'INPS e servizi per i lavoratori
dello spettacolo

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite il proprio portale, attiva specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, al fine di agevolare l'accesso alle prestazioni e ai servizi telematici, inclusa la consultazione dell'estratto conto

contributivo, anche con riferimento alle attività svolte all'estero.

2. Tra i servizi di informazione e comunicazione di cui al comma 1, l'INPS, tramite il proprio portale, attiva, in forma telematica, un canale di accesso dedicato denominato «Sportello unico per lo spettacolo», anche al fine di semplificare l'accesso al certificato di agibilità da parte dei soggetti, enti pubblici o privati, imprese o associazioni, che non hanno come scopo istituzionale o sociale o quale attività principale la produzione, l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o lo svolgimento di attività pedagogica collegata al mondo dello spettacolo e che si avvalgono delle prestazioni di lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 9

Istituzione del Tavolo permanente per lo spettacolo

1. E' istituito presso il Ministero della cultura il Tavolo permanente per lo spettacolo, con lo scopo di favorire un dialogo fra gli operatori, per individuare e risolvere le evenienze critiche del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia di COVID-19.

2. Il Tavolo persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

- a) l'elaborazione di proposte riguardanti i contratti di lavoro;
- b) il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni previdenziali e assicurative concernenti i lavoratori del settore dello spettacolo, anche al fine di elaborare proposte normative che tengano conto delle peculiarità delle prestazioni;

c) il monitoraggio e l'elaborazione di proposte per il riconoscimento delle nuove professioni connesse al settore dello spettacolo.

3. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati.

4. Il Tavolo è presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della cultura, nominati dai rispettivi Ministri, da rappresentanti dell'INPS e da rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10

Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali

1. Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo di cui all'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, è elevato a 120 euro.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Art. 11

Tirocini formativi e di orientamento
per giovani diplomati presso istituti professionali

1. Al fine di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani con diploma di istruzione secondaria superiore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo.

Si applicano le linee guida di cui all'accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 1, comma 721, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 12

Disposizioni concernenti il Fondo unico
per lo spettacolo

1. I decreti del Ministro della cultura di riparto dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, tengono conto del criterio integrativo riguardante la promozione dell'equilibrio di genere.

2. I decreti del Ministro della cultura di riparto dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, tengono conto del criterio integrativo riguardante il riconoscimento di una premialità per le istituzioni che impiegano, nelle rappresentazioni liriche, giovani talenti italiani in misura pari ad almeno il 75 per cento degli artisti scritturati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Franceschini, Ministro della cultura

Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Cartabia



Ministero della cultura

Direzione Generale Spettacolo

**ELENCO DELLE ATTIVITA' SPETTACOLARI,
ATTRAZIONI E TRATTENIMENTI,
DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 18-3-1968 N. 337
APPROVATO CON DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 23-4-1969,
E AGGIORNATO CON DECRETO INTERMINISTERIALE DEL
20 luglio 2023 (G.U. Serie Generale n. 186 del 10 agosto 2023)**



Ministero della cultura

Direzione Generale Spettacolo

SEZIONE I

PICCOLE ATTRAZIONI A FUNZIONAMENTO SEMPLICE

APPARECCHIO FORZA MUSCOLARE

Prova di forza del concorrente.

ASTROLOGIA o OROSCOPO

Ruota o congegno similare comprendente i segni dello Zodiaco con predizione dell'avvenire.

BASKET

Apparecchio circondato da pannelli di contenimento in rete metallica o altro materiale, dotato all'interno di un cesto nel quale il giocatore deve lanciare delle palle.

BIGLIARDINI CALCIO BALILLA

Piano orizzontale fisso rappresentante un campo di football in cui una pallina viene colpita da calciatori infissi su aste poste in senso ortogonale al piano e manovrati allo scopo di far entrare la pallina in due buchi posti all'estremità del piano.

BIGLIARDINI VARI

Bigliardi in miniatura di foggia diversa con i quali si effettuano trattenimenti vari (carambole, carambola funghetto, carambola all'italiana o all'americana, ecc.).

CALCIOMETRO

Trattasi di pallone sostenuto da appositi bracci o ancorato tramite filo che colpito da un calcio ne determina la potenza.

CANNONCINO o TRENINO FORZA MUSCOLARE

Lancio di un cannone, di una locomotiva, ecc. in miniatura, munito di piccole ruote, su apposita rotaia a percorso vario, per determinare la forza del concorrente.

DISCOBOLO o GIOCO GEOMETRICO

Con un determinato numero di dischetti metallici si deve coprire completamente un disco di stoffa o di plastica.

PIANTACHIODI

Il concorrente con un determinato numero di colpi di martello deve piantare completamente un chiodo in un'apposita trave di legno senza piegarlo.

PUGNOMETRO

Prova di forza muscolare consistente nel colpire un pallone con un pugno, per determinarne, su di una scala, la potenza.



Ministero della cultura

Direzione Generale Spettacolo

SOGGETTI A DONDOLO

Meccanismi di varie forme e dimensioni a gettone o a moneta che consentono il dondolio o il movimento del soggetto.

TIRI ELETTROMECCANICI o VIDEOGIOCHI (inseriti in sale giochi o padiglioni da trattenimento)

Trattasi di apparecchi elettronici composti da uno schermo sul quale appaiono figure mobili che uno o più giocatori tentano di colpire mediante azionamento di pulsanti o manopole, anche simulanti competizioni sportive.

TIRO IN PORTA

Trattasi dell'installazione di una porta con rete in formato ridotto entro la quale si deve far entrare il pallone con un calcio evitando il portiere meccanico mobile posto fra i due pali. Altro tipo presenta al posto del portiere mobile, dei centri fissi nei quali deve passare il pallone.



Ministero della cultura

Direzione Generale Spettacolo

PICCOLE ATTRAZIONI

ALTALENA A BARCHE

Barche fissate da appositi tiranti ad una trave trasversale che ne consente il dondolio provocato dalla spinta dell'occupante la barca stessa.

BIGLIARDINI CON STECCA O A MANO

Tiro con stecca o a mano di palle su piano orizzontale, in marmo con buche.

BOCCIOFILO

Tiro a mano di palle in apposite cassette con caselle numerate poste su un piano orizzontale.

CASSETTA SVIZZERA

Consiste in un braccio meccanico comandato da impulso elettrico, spostabile a piacere del partecipante onde spingere degli scodellini in una buca.

CINEMAVISIONI

Si assiste alla visione di un film o diapositiva di cartoni animati o di altri soggetti consentiti.

CORSA AZIONATA A MANO (cavallini, orsacchiotti, scoiattoli, navi, siluri, ecc.)

Volantini collegati meccanicamente con cavallini disposti su piano orizzontale, la velocità dei quali è determinata dalla maggiore velocità dei volantini. Se però la velocità è eccessiva il cavallino si ferma per alcuni secondi, per penalità, per poi riprendere la corsa normale.

DERBY (rotonda o padiglione)

Trattasi di giochi, azionati a mano consistenti in missili, motociclette, automobiline, cavallini, calciatori, ecc. che vengono manovrati da uno o più giocatori verso un traguardo.

ESIBIZIONI CON STECCHE

Si deve prendere con l'estremità di due stecche un turacciolo o oggetti simili e collocarli in un determinato posto.

GIOCO AL GETTONE AZIONATO A MANO

Apparecchio azionato mediante gettoni introdotti dal giocatore il quale manovrando abilmente, tramite pulsanti, definisce la durata del gioco.

GIOCO AL GETTONE AZIONATO DA RUSPE

Trattenimento consistente in piccole ruspe che si muovono in avanti e indietro alternativamente su un piano cosparso di scontrini, buoni-premio. Il giocatore introduce dei gettoni in apposita feritoia, mobile ed orientabile. Detti gettoni se abilmente introdotti, permettono alla ruspa l'avvicinamento alla buca di recupero e l'espulsione degli scontrini vincenti.



Ministero della cultura

Direzione Generale Spettacolo

GIOCO GEOMETRICO o DISCOBOLO (vedi DISCOBOLO)

MICRO GUIDA

Piano orizzontale mobile con due pedali o con manubrio in senso oscillatorio. Si deve far passare una pallina attraverso passaggi obbligati.

OROSCOPO o ASTROLOGIA

(vedi ASTROLOGIA o OROSCOPO)

PALLAMANO

Trattasi di una porta tipo gioco del calcio munita di una rete, il tutto in formato ridotto, entro la quale il giocatore deve far entrare una palla lanciandola con la mano cercando di evitare il portiere meccanico movibile fra i due pali della porta.

PESCA VERTICALE ABILITA'

Pesche di abilità a gettone o moneta costituite da un sostegno verticale ed un braccio orizzontale che termina con un piccolo artiglio. Manovrato dall'esterno l'artiglio cade sui piccoli oggetti collocati sul fondo (quali trenini, automobiline, animaletti di plastica, ecc.) che vengono afferrati e gettati in un'apertura comunicante con l'esterno.

ROMPITUTTO

Lancio di palle contro bersagli vari (lampadine, bottiglie, scatole, ecc.).

ROTONDA MINI STADIO

Lancio di una sfera tramite comando a mano o servo comando elettrico su piano fisso contro bersagli vari; ad ogni centro corrisponde l'avanzamento su una pista di apposito segnalatore collegato con il piano stesso comandato dal giocatore.

ROTONDA o PADIGLIONE GIRA

Trattasi di una rotonda o padiglione in cui è posta una ruota numerata, di vario materiale e misure, agente su un piano orizzontale o verticale che ruota su un perno fisso, ad una estremità della quale è posta un'asta flessibile. Il giocatore manualmente gira la ruota numerata, la quale dopo un certo tempo, rallentata dall'asta flessibile (regolabile dal giocatore), si ferma indicando un numero che dà diritto alla vincita di un premio.

ROTONDA PESCA (ochette, magnetica e simili)

Canne "tipo pesca" alla cui estremità del filo è allacciato un anello, anche magnetico, che deve agganciare il collo di un'ochetta di plastica galleggiante in un piccolo bacino di acqua, ovvero, una calamita che deve attirare un dischetto metallico fra i tanti disposti su un piano orizzontale.

ROTONDA TIRI A SFERA SU BIRILLI o CALCIO DI RIGORE

Lancio di sfere metalliche a mezzo di cannoncini o simili con carica manuale e con rotazione orizzontale, su birilli di legno, di plastica, ecc. ovvero contro una porta munita di un portiere.

ROTONDA TIRI VARI (cerchietti, gettoni, anelli, palline, ecc.)



Ministero della cultura

Direzione Generale Spettacolo

Lancio di cerchietti o anelli su un piano orizzontale, sistemato ad una certa distanza.

ROTONDA VULCANO DELLE PALLINE

Alla estremità di alcune canne vengono sistemati dei cestelli di rete. Al centro della rotonda è collocato un grosso imbuto contenente un certo numero di palline di celluloidi. Un ventilatore, collegato con l'imbuto, solleva le palline, le quali, ricadendo a pioggia, entrano nei cestelli di rete appoggiati ad un grande anello posto all'esterno dell'imbuto.

TELEARMI

Tiro con carabina a raggi luminosi a circuito chiuso. Può consistere in un gioco con singolo apparecchio o dotato di più fucili, consentendo così un gioco di squadra.

TIRI MECCANICI

Tiri con carabine o pistole di varia foggia che usano pallini in plastica contro bersagli mobili (tiri all'orso, al lupo, all'aereo, al sommergibile, ecc.).

TIRO AI BARATTOLI, AI BIRILLI, ALLE FRECCHE, ecc.

Lancio di palle di stoffa su barattoli disposti a piramide o di frecce su un disco girevole. Dette frecce possono essere lanciate tramite balestre o archi.

TIRO AI FANTOCCI

Lancio di palle di stoffa o di legno a fantocci fissi o mobili la cui testa, se colpita, si piega all'indietro.

TIRO AI FILI

Tirando un filo scelto da una matassa si solleva un oggetto collegato con il filo stesso.

TIRO AL BERSAGLIO

Tiro con armi ad aria compressa o a gas su cartoncini con centri numerati.

TIRO ALLA MEDAGLIA

Tiro a segno con carabina ad aria compressa su appositi cartoncini con centri numerati, per conseguire la vincita di medaglie.

TIRO ALLA PALLINA SU PIANO MOBILE

Lancio di sfere su due tappeti molleggiati, le sfere, rimbalzando, cadono su contenitori mobili. L'abilità del giocatore sta nel riempire i contenitori con il maggior numero di palline.

TIRO ARIA COMPRESSA

Carabina o pistola ad aria compressa che spara speciali pallini di piombo su gessetti, lampadine, palloncini, nastri di carta, bersagli vari anche mobili e cartoncini con specifica numerazione.

TIRO FOTOGRAFICO

Tiro con carabina ad aria compressa con possibilità di far scattare una fotografia se il tiratore colpisce il bottone metallico, collegato con l'apparecchio fotografico.



Ministero della cultura

Direzione Generale Spettacolo

TIRO GETTONI

Lancio di gettoni su determinati oggetti posti su un piano ad una certa distanza dal lanciatore.

TIRO PALLINE IN RECIPIENTI

Lancio di palline in recipienti.

TIRO PIASTRELLE

Lancio di dischetti metallici su altri dischi di diametro superiore, posti su un piano sistemato ad una certa distanza dal lanciatore.

TIRO SOLLEVAMENTO TAPPO

Trattasi di turaccioli o sfere, sistemate su piani o cilindri; il giocatore, sollevando i turaccioli o spingendo le sfere verifica la vincita, determinata da contrassegni colorati posti sulla parte inferiore dei turaccioli o delle sfere, vincendo bottiglie, statuette, fiori, piante, ecc.

TIRO TURACCIOLI

Arma ad aria compressa che spara turaccioli o pallini di gomma o di plastica, con possibilità di colpire un bersaglio.

VIDEOGIOCHI o TIRI ELETTROMECCANICI (inseriti in sale giochi o padiglioni da trattenimento) (vedi TIRI ELETTROMECCANICI o VIDEOGIOCHI)



Ministero della cultura

Direzione Generale Spettacolo

MEDIE ATTRAZIONI

ACQUARIO

Bacino di acqua dolce o salata nel quale nuotano animali appartenenti a specie acquatiche, in grado di permettere a ogni soggetto l'espletamento del repertorio comportamentale specie specifico, la cui esposizione sia conforme alla normativa vigente.

ALTALENA A BARCHE PER BAMBINI

Attrazione avente le stesse caratteristiche tecnico-funzionali dell'Altalena a barche giganti inserita tra le grandi attrazioni, ma di minori dimensioni e con ridotto numero di posti, non superiore a dodici, destinata ad un pubblico di bambini.

AUTOSCONTRO (fino a 20 vetture)

Trattasi di attrazione avente le stesse caratteristiche tecniche e funzionali dell'autoscontro, inserito tra le grandi attrazioni, ma con un numero di vetture non superiore a venti.

BATTELLO MISSISSIPI

Trattasi di imbarcazioni per visitatori che circolano a pelo d'acqua sia su un percorso obbligato che su un percorso libero.

CADUTA LIBERA (FREE FALL)

"Montagna d'aria costituita da materasso gonfiabile di m. 8,00 x 6,00 x 2,00 che ammortizza la caduta in piena sicurezza e divertimento, su cui gli utenti possono saltare da una struttura metallica sulla quale sono poste due piattaforme rispettivamente a circa m. 3,5 e m. 5,00 di altezza".

CASA O ALTRO SOGGETTO GIREVOLE

Trattasi di un piccolo padiglione che scenograficamente rappresenta una casa girevole, o una barca, o un aereo o altra forma, poggiata su asse centrale nel cui interno prende posto il pubblico.

CASTELLO INCANTATO

Padiglione con percorso pedonale obbligato, nel cui interno semibuio sono installate varie sagome raffiguranti fantasmi, streghe, ecc. nonché tappeti mobili, pavimenti elastici, ventilatori, ecc.

CINESFERA

Padiglione per la proiezione di pellicole tridimensionali che offrono allo spettatore, per illusione ottica, acustica e fisica, la sensazione di trovarsi al centro dell'azione. Dette pellicole non devono contenere sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nel minore che partecipa al gioco o ne sia spettatore.



Ministero della cultura

Direzione Generale Spettacolo

GABBIE VOLANTI

Gabbie di ferro aventi nell'interno maniglie di sostegno per gli occupanti. Le gabbie sono munite di tiranti a funzione direzionale di sostegno, nonché di bilancieri con contrappesi di piombo aventi funzione di sostegno e di aiuto alla spinta impressa dagli occupanti che sfruttano la forza di inerzia dei contrappesi. I bilancieri sono impernati a delle strutture portanti e tralicci in ferro o legno. Le gabbie assumono un movimento rotatorio verticale, iniziato da una spinta impressa dal personale addetto all'attrazione. Durante il funzionamento il pubblico è tenuto a debita distanza da apposite barriere o transenne.

GALLERIA DEL VENTO VERTICALE

Attrazione con struttura composta da motori o turbine che creano una forte ventilazione verticale. Gli utilizzatori indossano una tuta ed un casco di protezione, ricevono adeguate indicazioni sul funzionamento del gioco, indossano il casco e accedono ad una struttura verticale con pareti trasparenti. La ventilazione dal basso permette agli utenti di elevarsi da terra in posizione orizzontale e provare l'esperienza del volo in sicurezza.

GHIBLI PER BAMBINI E ADULTI

Attrazione composta da rotaia o da binario formante un percorso vario con salita, discesa, curve, incroci, sottopasso. Le vetturette per lo più a forma di convoglio aerodinamico a più posti corrono su appositi supporti mediante un carrello con ruote portanti, motrici e di sicurezza. L'avviamento ed il fermo sono dati dalla cassa-comando, da cui è possibile regolare anche la velocità delle vetturette.

GIOCHI GONFIABILI

Strutture di varie dimensioni realizzate mediante tubolari in PVC spalmato, gonfiati ad aria e mantenuti a pressione tramite motore elettrico. Il pubblico si avvale di queste strutture per compiere piccoli salti o seguire percorsi ed effettuare scivolate.

Dette attrazioni gonfiabili sono costituite interamente di materiale ignifugo realizzato in conformità alle direttive europee ed a quelle del Ministero della Sanità e vengono ancorate a terra tramite picchetti o contrappesi idonei.

Hanno forma che richiama il soggetto, come ad esempio il "Castello medievale", la "Balena", lo "Scivolo pagliaccio", lo "Scivolo gigante", la "Bolla d'aria", ecc.

GIOSTRA A CAVALLETTA

Giostra azionata a motore, composta da una piattaforma o struttura metallica circolare a cui sono agganciati più bracci. Ciascun braccio, mediante un giunto girevole attorno al proprio asse, è fulcrato al mozzo con una sua estremità, mentre l'altra estremità reca un soggetto polimorfoospitante max. 2 passeggeri. Durante l'azionamento dell'attrazione, ogni braccio può avere repentini sollevamenti ed abbassamenti, ogni soggetto polimorfo può ruotare attorno al proprio asse, mediante dispositivo con il quale è fissato al braccio.



Ministero della cultura

Direzione Generale Spettacolo

GIOSTRA AEROPLANI

Trattasi di una giostra circolare con cilindro centrale poggiante su ralla alla quale sono impernati alcuni bracci con possibilità di movimento verticale, alla cui estremità sono applicati oggetti a forma di disco volante, elicotteri, aerei, clowns, ecc. in miniatura, rotanti su se stessi o fissi. I bracci, mediante un complesso idraulico o elettromeccanico possono alzarsi o abbassarsi, direttamente azionati da chi occupa l'oggetto (aereo, elicottero) mediante la manovra di una cloche. Si ha quindi un movimento rotatorio di tutto il complesso, nonché un movimento verticale indipendente o autonomo dei vari bracci.

La giostra può avere una cloche munita di un pulsante premendo il quale le riproduzioni delle mitragliatrici poste ai lati dell'attrazione emettono lampi luminosi dando così l'impressione al pilota di abbattere l'avversario verso il quale dirige il tiro. L'abbattimento del disco, aereo, ecc. avviene per interruzione di corrente.

GIOSTRA A SEGGIOLINI

Giostra ad albero centrale fisso con grimalciera rotante alla quale sono inseriti bracci sostenuti da tiranti. All'esterno sono agganciate catene portanti con dispositivo di sicurezza. La forza di rotazione è impressa a tutto il complesso a mezzo di motore elettrico con riduttore. Aumentando la velocità di rotazione, per forza centrifuga, avviene l'allontanamento dal centro del seggiolino.

GIOSTRA BOOGIE-WOOGIE

Giostra ad albero centrale con bracci snodati sui quali sono agganciate delle carrozzine a percorso ondulatorio molto frequente. Il movimento è dato da un motore elettrico posto al centro della giostra.

GIOSTRA CAVALLI GALOPPANTI PER BAMBINI ED ADULTI

Giostra con piano rotante sostenuto da tiranti di ferro allacciati per mezzo di bracci all'albero centrale. Sul piano sono fissati i cavalli galoppanti, gondole veneziane, altalene, ecc. Il complesso è azionato da un motore elettrico con riduttore. Le giostre possono essere ad uno o due piani.

GIOSTRA MINISEGGIOLINI

Attrazione avente le caratteristiche della giostra a seggiolini (giostra a catene) di dimensioni ridotte, destinata esclusivamente ai bambini.

GIOSTRA SHIMMY, ANCHE CON MANTICE DI COPERTURA – MUSIC EXPRESS

Giostra a centro rotante, sia in senso orario che antiorario, mosso da motore elettrico o idraulico al quale vengono fissati vari bracci tra essi collegati. Sui bracci si agganciano carrozzine con ruote poggianti su rotaia a percorso circolare ondulato. L'attrazione può essere dotata di un mantice in tela o p.vc che durante la corsa, azionato dalla cassa, copre e scopre le carrozzine, generando un effetto tunnel. L'attrazione può essere dotata di un tetto di copertura a forma tonda o quadrata.

GIOSTRA SILURO

Giostra ad albero centrale con bracci snodati sui quali sono agganciati siluri o sedili porta passeggeri con maniglione a pressione « sovraspalla », che eseguono un percorso: piano, inclinato o ondulato. Il movimento è dato da un motore elettrico con riduttore posto al centro della giostra oppure al perimetro esterno.



Ministero della cultura

Direzione Generale Spettacolo

GIOSTRA TAZZE

Giostra per bambini ed adulti costituita da grandi tazze con sedili all'interno collocate su dischi sovrapposti asimmetricamente, ruotanti in direzioni diverse.

GIOSTRA VOLO DI RONDINE

Giostra ad albero centrale con vari bracci snodati sui quali sono agganciate carrozzine che eseguono un percorso circolare ondulato. L'ondulazione è provocata da un gruppo propulsore centrale.

GIOSTRINA LAGUNARE AZIONATA A MOTORE

Giostra con pavimento fisso con vari bracci ai quali sono agganciate: gondole, barche, motoscafi in miniatura che girano in una vasca circolare contenete acqua.

GIOSTRINA RODEO AZIONATA A MOTORE

Funzionamento analogo a quello delle giostrine trenino ma con automobiline anziché locomotive e vagoncini.

GIOSTRINA TRENINO AZIONATA A MOTORE

Giostra con trenino in miniatura funzionante elettricamente a corrente continua, azionata dalla cassa, su un piano per mezzo di una guida centrale. Consta di locomotive trainanti vagoncini. Il percorso comprende il giro perimetrale del padiglione e mediante gli scambi azionati dalla cassa è possibile effettuare il percorso in senso inverso.

GIOSTRINE PER BAMBINI AZIONATE A MOTORE

Giostre di vari tipi con pavimento fisso o con piattaforma rotante sul quale girano automobili, motociclette, carri armati, calessi ed altri soggetti in miniatura, collegati con vari bracci al centro o fissate alla piattaforma. I bracci o la piattaforma girevole ricevono l'impulso rotante da un motore elettrico o idraulico.

GLOBO DELLA MORTE

Trattasi di un'attrazione costituita dalla esibizione di ciclisti e motociclisti che eseguono acrobazie nell'interno di un globo metallico.

LABIRINTO CRISTALLI

Trattasi di un padiglione con percorso pedonale nel cui interno a mezzo di lastre in cristallo e specchi infrangibili vengono formati dei corridoi a percorsi vari che rendono difficoltosa la ricerca del corridoio che porta all'esterno del padiglione.

Può essere dotato di elementi mobili e soffi d'aria che mettono ulteriormente alla prova l'abilità dell'utente nel raggiungere l'uscita.

MINI AUTOSCONTRO SUL GHIACCIO /ICE BUMPER CAR

L'attrazione è composta da una pista, in ghiaccio o materiale sintetico simile al ghiaccio, sulla quale girano vetture a batteria con percorso libero e guida indipendente. Le vetture sono dotate di ampio paraurti in materiale in grado di assorbire eventuali colpi.



Ministero della cultura

Direzione Generale Spettacolo

MINIAVIO

Attrazione avente le caratteristiche della giostra aeroplano ma di minori dimensioni, destinata esclusivamente ai bambini.

MINIGOLF

Impianto che sostanzialmente corrisponde al tradizionale gioco del golf, effettuato su aree di più ridotte dimensioni. Può trovare posto nei parchi di divertimento.

MINI MONOROTAIA

Trattasi di attrazione avente le stesse caratteristiche della Monorotaia compresa tra le grandi attrazioni, di dimensioni ridotte, riservata al divertimento dei bambini.

MINI OTTOVOLANTE

Strutture metalliche di diversa altezza collegate fra loro che sostengono un percorso con salite, discese, curve e soprapassaggi, che consente di far viaggiare uno o più convogli, caricando e scaricando il pubblico in zona fuori pericolo. L'attrazione può anche essere coperta totalmente o in parte.

MINIOTTOVOLANTE ACQUATICO

Attrazione avente il medesimo funzionamento della attrazione denominata "ottovolante acquatico" ma che, per dimensioni e velocità del movimento, è riservata ad un pubblico di bambini.

MINISCONTRO

Trattasi di un'attrazione avente le stesse caratteristiche tecniche e funzionali dell'autoscontro, ma con vetture e pista di dimensioni ridotte, indirizzate ad un pubblico di bambini ed ai loro eventuali accompagnatori.

MINISLITTA

"Attrazione costituita da struttura metallica che si sviluppa in altezza dal suolo alla piattaforma di partenza di inizio scivolata non superiore a metri 5,00. Il pubblico, raggiunta la vetta per mezzo di scala o rampa fissa, si lascia liberamente scivolare sulla parte obliqua senza ostacoli fino a raggiungere la parte più bassa."

MINITAGADA'

Piattaforma circolare sulla quale sono montati, sul perimetro esterno, due file di sedili dove prende posto il pubblico. Con un dispositivo elettromeccanico viene ruotata a velocità variabile in senso orario ed antiorario e fatta oscillare assialmente da un dispositivo elettromeccanico. La piattaforma si muove quindi con un movimento rotatorio ed oscillante. Presenta dimensioni ridotte rispetto alla Giostra Tagadà, inclusa tra le grandi attrazioni.

MINI TAPPETO VOLANTE

Attrazione avente le stesse caratteristiche di funzionamento del "Tappeto volante" inserito tra le Grandi Attrazioni, da cui si differenzia per dimensioni ridotte, numero di posti fino a venti e per la caratteristica che i passeggeri sono disposti su un'unica fila di poltrone rivolte verso il pubblico.



Ministero della cultura

Direzione Generale Spettacolo

MINITORRE A SALITA O DISCESA RAPIDA (altezza fino a 12 metri)

L'attrazione è costituita da un traliccio metallico di forma quadrata su cui scorre un carrello, su uno o più lati, sul quale sono collocati i sedili, dotati di sistemi di sicurezza e ritenuta. Il divertimento consiste in una salita e/o discesa rapida.

MINIVOLO DI RONDINE

Trattasi di giostra analoga al volo di rondine, già compresa nelle medie attrazioni, ma con dimensioni molto ridotte riservata al divertimento dei bambini.

MISSILE

Padiglione avente la forma di missile; il pubblico all'interno ha l'impressione di compiere un viaggio spaziale in quanto il missile, per effetto dei congegni si alza verticalmente ed oscilla.

MIXTREME – Percorso vita sospeso

Percorso vita in quota su uno o più piani realizzato con carpenteria e legno, in modo da renderlo completamente modulare, adatto a bambini e adulti. Esso è costituito da tracciati, ponti, passerelle ed altre prove con cui i partecipanti mettono alla prova le loro abilità e destrezze.

MOSTRE FAUNISTICHE

Trattasi di strutture, padiglioni o di automezzi o rimorchi aperti da un lato, protetti da adeguate barriere o vetri, nell'interno dei quali sono posti animali o riproduzioni di animali, anche animate, con eventuale esibizione davanti al pubblico.

MOTONAUTICA PER BAMBINI ED ADULTI

Vasca di forma quadrata o rettangolare contenente acqua, con un livello non superiore a 60 cm. in cui si muovono liberamente o su binari a pelo d'acqua piccoli motoscafi a batteria o a scoppio, cignie soggetti vari.

MURO DELLA MORTE

Trattasi di attrazione costituita dall'esibizione di ciclisti, motociclisti, automobilisti e go-kartisti che eseguono acrobazie percorrendo una pista circolare in legno elevata verticalmente.

MUSEI

Padiglione o struttura contenente gruppi anatomici in cera in genere oppure raffiguranti personaggi storici, artistici, animali ecc. fissi o mobili, ovvero ricostruzioni di monumenti in miniatura.

OTTOVOLANTE CON VETTURE GIREVOLI (Compact Spinning Coaster)

“Strutture metalliche di diversa altezza collegate fra loro che sostengono un percorso multiforme su binario o rotaia con salite, discese e curve, sottopassaggi. Le vetture, a più posti, sono dotate di carrello con ruote snodate-portanti-direzionali e di sicurezza. Le vetture singole o collegate sono libere di ruotare su se stesse; sono spinte al punto più alto del percorso tramite ruote gommate motorizzate ed effettuano la discesa per inerzia o per mezzo di ruote motorizzate posizionate lungo il percorso. L'altezza massima da terra del binario non deve essere superiore ai 6 metri.



Ministero della cultura

Direzione Generale Spettacolo

PADIGLIONE ILLUSIONE O PADIGLIONE FENOMENI OTTICI

Trattasi di spettacoli ad illusione ottica effettuati all'interno di padiglioni ove trova posto il pubblico che assiste a spettacoli di vario genere, che vengono effettuati su un piccolo palcoscenico.

PADIGLIONE LILLIPUZIANI

Trattasi di spettacoli effettuati da complessi lillipuziani.

PADIGLIONE PERCORSO FANTASTICO PER BAMBINI (Playground)

Padiglione di varie forme (esempio: casetta, fungo, battello, autobus, ecc.) destinato esclusivamente ai bambini, ad uno o più piani, con percorso pedonale libero o a tempo predeterminato, delimitato solo perimetralmente. All'interno sono installate varie sagome raffiguranti soggetti a tema e un insieme di giochi in movimento, statici o motorizzati.

PADIGLIONI FENOMENI IN GENERE

Esibizioni effettuate da persone di peso, statura e forza fisica eccezionali, con esclusione di mostruosità.

PADIGLIONI E SALE TRATTENIMENTO

Trattasi di padiglioni mobili o sale permanenti in cui sono collocati apparecchi da trattenimento (calcio balilla, biliardini, miniguide, biliardini funghetto, ping-pong, videogiochi ecc.) con esclusione di quelli automatici o semi-automatici.

PIATTAFORMA SOLLEVABILE CON SEGGIOLINI GIREVOLI

Attrazione composta da struttura portante metallica avente forma e dimensioni variabili sulla quale vengono fissati esternamente nn.16/24 seggiolini girevoli sul proprio asse.

La struttura viene sollevata da una gru diverse altezze e consente, per mezzo dei seggiolini girevoli, la visione del panorama circostante, facendo provare agli utenti la sensazione del volo sul vuoto.

PISTA DA TAVOLO

Vetturette da corsa in miniatura, funzionanti elettricamente o a batteria, inserite su binari fissi e comandate a mezzo di volanti.

PISTA PATTINAGGIO CON PATTINI DA GHIACCIO O A ROTELLE

Trattasi di pista per pattinaggio con pattini da ghiaccio o a rotelle installata al fine di offrire momenti ludici, non utilizzabile per competizioni di carattere sportivo.

PISTE PER AUTOMOBILINE, MOTO varie, CAVALLINI, ecc., PER BAMBINI (baby-kart)

Piano a forma libera sul quale si muovono in senso obbligato piccoli kart.

ROTONDA AEROPLANI TOTOCOLOR

All'interno di un padiglione girano in senso rotatorio un certo numero di bracci alla cui estremità è applicato un aeroplano o dirigibile in miniatura, portante un numero. Al passaggio dell'apparecchio nel suo settore numerato si manovra una leva mediante la quale l'apparecchio sgancia una piccola bomba o freccia che deve cadere nei settori colorati o numerati.



Ministero della cultura

Direzione Generale Spettacolo

ROTOR

Padiglione a spettacolo, con possibilità di partecipazione del pubblico. L'attrazione è costituita da un grande cilindro verticale ruotante nel cui interno è sistemato un piano anch'esso rotante. Su detto piano sostano le persone che intendono partecipare al divertimento, appoggiandosi alla parete del cilindro. Inizia quindi la lenta rotazione di tutto il complesso e contemporaneamente il sollevamento meccanico del pavimento interno, tramite un albero metallico posto al centro del cilindro. Raggiunta una determinata altezza, viene aumentata la velocità rotatoria di tutto il complesso e le persone restano aderenti alla parete del cilindro a causa della forza centrifuga. A questo punto il pavimento si abbassa lasciando le persone aderenti al cilindro, in varie posizioni, senza alcun sostegno. Al termine, diminuendo gradatamente la velocità rotatoria, i partecipanti scivolano lentamente sul pavimento.

RUOTA PANORAMICA (diametro fino a metri 12)

Consta di piloni metallici che sostengono un'asse centrale orizzontale e rotante al quale sono applicati dei bracci disposti a raggiera alla cui estremità sono impernati dei seggiolini o dischi o conchiglie. Il movimento di rotazione del complesso è dato da un motore elettrico o idraulico al perimetro della ruota. Altro tipo di ruota dotato delle citate caratteristiche, poggia su un piano girevole montato su rotaia o ralla.

RUOTA PANORAMICA PER BAMBINI

Attrazione avente le caratteristiche della ruota panoramica compresa tra le grandi attrazioni, di dimensioni ridotte, destinata esclusivamente ai bambini.

SALTO TRAMPOLINO

Trattasi di attrazione costituita da rete in materiale plastico sostenuta da una struttura metallica attraverso molle metalliche, che hanno il compito di rendere il piano di salto elastico per consentire il ripetersi di salti in ciclo continuo.

La rete di salto ha un diametro utile di circa m.4 e questi trampolini possono essere posizionati in numero da uno a sei in base alla struttura metallica di sostegno delle imbracature.

SFERE GALLEGGIANTI

L'attrazione è costituita da un bacino riempito con massimo 30 cm di acqua, in cui si muovono gonfiabili trasparenti di forma sferica o di altra forma di dimensioni adeguate a contenere una persona in posizione eretta.

SIMULATORE (fino a 12 posti)

E' costituita da quattro elementi: capsula, base semovente, alimentatore e consolle di controllo. La capsula contiene posti a sedere disposti su file di sedili. Può simulare qualsiasi escursione o viaggio virtuale. La base semovente effettua un movimento rotatorio e lineare per mezzo di pistoni idraulici. L'impianto è dotato di un pulsante di arresto di emergenza nel centro della capsula e nella consolle di controllo nonché di un rivelatore di incendio nella capsula.



Ministero della cultura

Direzione Generale Spettacolo

SLITTA O TABOGA

Struttura metallica a forma di torre con salita alla cima mediante scale fisse, mobili o tappeto girevole (tapis roulant) o rampa posta parallelamente alle piste di scivolo, con un numero di piste inferiore o uguale a 4. La discesa avviene a mezzo di slittino o tappeto inserito in apposita guida o canale.

SPACE SHOT - Lancio con elastico

L'attrazione consiste in un traliccio metallico telescopico con quattro braccia poste all'altezza di m. 20 circa installato su rimorchio ai soli fini del trasporto.

La spettacolarità consiste nel lancio dell'utilizzatore ad una altezza pari o superiore a quella totale (max. m. 27 ca.), le postazioni sono quattro a singolo posto ed indipendenti per il lancio ed azionamento; gli utenti vengono assicurati mediante cinture di sicurezza ai seggiolini, il seggiolino è assicurato ad una serie di elastici messi in trazione da cavi in acciaio collegati ad un verricello elettrico, il bloccaggio e lo sgancio del seggiolino è assicurato da un elettromagnete.

SPECCHI UMORISTICI

Padiglione contenente specchi concavi e convessi che riflettono la figura deformandola.

SPEEDY o GIOCHI SIMILARI

Trattasi di un piano dal quale escono dei "funghetti" o altri soggetti di plastica su cui si deve battere con un martello di gommapiuma; ad ogni fungo colpito corrisponde l'avanzamento su apposito segnalatore collegato col piano di gioco stesso.

TAPPETI ELASTICI

Attrazione realizzata con una o più reti in materiale plastico agganciate a molle che rendono il piano elastico, consentendo di saltare a ciclo continuo.

Le parti metalliche ed il perimetro sono protetti da reti e materiali atti ad assorbire urti da parte degli utilizzatori.

TEATRINO MECCANICO

Padiglione contenente vari gruppi movibili in miniatura rappresentanti presepi, favole, ecc.

TRENINO LILLIPUZIANO A PERCORSO LIBERO

Trattasi di locomotiva in miniatura con motore munita di ruote pneumatiche, trainante dei vagoncini con percorso libero. La motrice è guidata dal personale dell'attrazione.

TRENINO LILLIPUZIANO SU BINARIO

Trattasi di locomotiva in miniatura con motore a scoppio diesel o elettrico trainante dei vagoncini con percorso obbligato su binario. La motrice può essere guidata dal personale dell'attrazione oppure comandata automaticamente dalla cassa. La motrice e le carrozze possono avere forme diverse e rappresentare animali o altri soggetti.



Ministero della cultura

Direzione Generale Spettacolo

TRENO FANTASMA

Trattasi di un padiglione ad uno o due piani, nell'interno del quale è installato un binario o una rotaia a percorso sinuoso obbligato, sul quale circolano individualmente delle vetturette mosse da motore elettrico. Nel padiglione semibuio sono installate lungo il percorso varie sagome raffiguranti fantasmi, draghi, streghe, ecc.

TROTTOLA TWIST – SEGGIOLINO EIETTABILE

Attrazione avente le stesse caratteristiche di funzionamento della “Trottola Twist” inserita tra le Grandi Attrazioni, da cui si differenzia per dimensioni ridotte e per il numero di posti, fino a due.



Ministero della cultura

Direzione Generale Spettacolo

GRANDI ATTRAZIONI

ALTALENA A BARCHE GIGANTI

Trattasi di barca (o barche) di grande dimensione sulla quale prende posto il pubblico. L'azionamento a motore elettrico imprime alla barca il movimento proprio dell'altalena.

ASTRONAVE GIREVOLE "RANGER" o ASTRONAVI

Trattasi di vettura (o vetture) a forma di astronave, appesa ad un braccio rotante, sulla quale prende posto il pubblico. L'azionamento a motore elettrico imprime all'astronave un movimento rotatorio sino a 360°, per cui il pubblico stesso viene a trovarsi in posizione capovolta. La forza centrifuga garantisce il costante, corretto carico della vettura e l'impianto speciale di frenatura previene ogni anomalia di funzionamento.

AUTOSCONTRO (oltre venti vetture)

Struttura in ferro o in legno con piano in lamiera di ferro sul quale si muovono, a percorso libero e guida indipendente, vetturette munite di motore elettrico a corrente continua e di paraurti pneumatico o semipneumatico, la cui partenza o fermata viene comandata dalla cassa. L'energia alla vetturetta viene prelevata dal piano in lamiera tramite rotelline in ghisa poste sotto la vetturetta e da una rete metallica posta al soffitto del padiglione per mezzo di un'asta (trolley). Ogni vetturetta è munita di pedale comando. Al perimetro del piano è sistemato un paraurti (guardrail). Il padiglione è munito di una copertura. Alcune vetturette anziché del volante sono munite di una cloche. Esistono anche vetturette sprovviste di trolley, che prelevano l'energia esclusivamente dal pavimento mediante spazzole e selettore di corrente.

BAJERN-KURVE

Attrazione costituita da binario con profilo a doppia "T" con sviluppo circolare ed altimetria variabile. Il treno è composto da diverse vetture, che collegate tra loro, formano un lungo drago.

BOOSTER

Struttura fissata al suolo o ad un semirimorchio, che funge anche da basamento, costituita da una colonna verticale sfilabile, da un centro rotante fissato all'estremità superiore della colonna, al quale sono collegati due bracci metallici, che possono ruotare in senso orario e antiorario a velocità variabile. Ad ognuno dei bracci è applicata una vettura che, a sua volta, può ruotare su se stessa in senso orario ed antiorario con possibilità di compiere una rotazione completa di 360°. Sulle vetture prendono posto fino a 16 persone, su sedili che lasciano libero il movimento delle gambe durante il funzionamento dell'attrazione.

CAPOVOLTA 360°

“Struttura fissata al suolo o ad un semirimorchio, costituita da una colonna verticale, che può ruotare sul proprio asse di 360° solo nel caso del fissaggio al suolo. Al vertice della colonna è applicato un centro di rotazione, al quale sono appesi due bracci metallici contrapposti che ruotano l'uno in senso opposto all'altro, fino a compiere, a loro volta, rotazioni di 360°.

Ogni braccio rotante supporta ad una estremità un contrappeso e all'altra estremità quattro vetture, ognuna delle quali ospita due passeggeri, garantendo, in sicurezza, la massima visibilità e libertà di



Ministero della cultura

Direzione Generale Spettacolo

movimento di gambe e braccia (max. 8 passeggeri per braccio). La ritenuta del passeggero è di tipo singolo con “maniglione sovraspalla”.

EVOLUTION

Attrazione composta da un braccio mobile, che può ruotare fino a 360° intorno ad un fulcro posto ad una delle sue estremità; all'altra estremità del braccio è posizionata perpendicolarmente una ruota, composta da navicelle porta passeggeri che può ruotare a sua volta di 360° intorno al braccio che funge da asse di rotazione.

FOX-TROT (vedi TROTTOLA TWIST)

GIOSTRA AEROPLANI CON ASSE CENTRALE PIEGHEVOLE

Trattasi di una giostra circolare con albero fisso centrale metallico inclinabile con ralla esterna all'albero al quale sono impernati bracci con possibilità di movimento verticale, alla cui estremità sono applicati oggetti a forma di disco volante, elicotteri, aerei, ecc. in miniatura, rotanti su se stessi o fissi. I bracci, mediante un complesso idraulico o elettromeccanico possono alzarsi o abbassarsi, direttamente azionati da chi occupa l'oggetto (aereo, elicottero) mediante la manovra di una cloche. Si ha quindi un movimento rotatorio di tutto il complesso, nonché un movimento verticale indipendente o autonomo dei vari bracci.

GIOSTRA APOLLO 2000

Giostra azionata a motore, composta da un nucleo centrale al quale sono appese tramite rigidi tubi, vetturette per due persone che nel girare ricevono una ulteriore spinta da appositi pistoni indipendenti uno dall'altro che lanciano la vetturina in alto.

GIOSTRA BALLERINA

Giostra azionata a motore, munita di piattaforma fissata ad un braccio centrale, con movimento eccentrico e ondulatorio, con diversi sedili biposto.

GIOSTRA COBRA

Giostra munita di braccio centrale che si solleva con sistema idraulico, al quale è collegato un traliccio sovrapposto alla cui estremità sono fissate due girelle alle quali sono sospesi alcuni seggiolini che, girando si sollevano verso l'esterno.

GIOSTRA CON PIATTAFORMA ROTANTE ORIENTABILE

Comprende una giostra con piattaforma rotante, che porta al suo esterno, e rivolti verso il suo centro un certo numero di sedili monoposto. La suddetta piattaforma è montata, attraverso un supporto oscillante, alla estremità sollevabile di un braccio, incernierato alla sua altra estremità, ad un basamento o rimorchio.

La piattaforma durante la fase di sollevamento del braccio, ed a braccio sollevato, può essere rispetto al terreno, diversi angoli di inclinazione da orizzontale a perpendicolare. La combinazione di questi movimenti rotatori, di sollevamento e di inclinazione generano motivi altamente emozionanti; le velocità sono studiate per ottenere in ogni situazione condizioni di sicurezza. Completano l'attrazione un contorno, una facciata, pedane di accesso ed organi di comando e di sicurezza.



Ministero della cultura

Direzione Generale Spettacolo

GIOSTRA ENTERPRISE

Giostra costituita, in genere, da un carro cui è incernierato un braccio che porta alla sua estremità una ralla sulla quale è fissato un centro rotante. A tale centro sono a sua volta fissati diversi bracci (solitamente 18) disposti a raggiera, che portano ognuno, appesa alla loro estremità una vettura disposta con possibilità di oscillare. Il centro predetto viene fatto ruotare e, mentre per effetto della forza centrifuga le vetture tendono ad aprirsi verso l'esterno, il braccio fissato al carro, azionato per mezzo di un cilindro idraulico, inizia a sollevarsi fino a raggiungere 90°; per effetto di tale movimento la raggiera passa dalla posizione orizzontale a quella verticale.

GIOSTRA GALATTICA

Grande attrazione costituita da: una piattaforma circolare rotante, portante al suo esterno un certo numero di sedili monoposto, rivolti verso il suo centro e dotati di maniglioni di sicurezza; un braccio principale di sollevamento, alla cui estremità superiore è montata la piattaforma rotante, ed incernierato inferiormente ad un ulteriore braccio; tale braccio, montato su un basamento rimorchiabile ruota attorno ad un asse pressoché verticale. La combinazione delle rotazioni della piattaforma e del braccio rotante e del movimento di sollevamento fino a circa 80° del braccio principale genera una pluralità di accelerazioni sui passeggeri, con conseguente effetto emozionante.

GIOSTRA MATTERHORN

L'attrazione è costituita da una rotaia a "T" con percorso ondulato sulla quale scorrono, sostenuti da apposite ruote, bracci metallici posizionati a raggiera.

All'estremità esterna di ogni braccio è appesa una vettura (o gondola).

L'estremità interna dei bracci è fissata ad un centro rotante azionato da motore idraulico od elettrico in grado di imprimere una rotazione con velocità variabile, oraria ed antioraria. La rotazione impressa genera una forza centrifuga che agisce sulle vetture spingendole verso l'esterno in un continuo dondolio.

Ogni vettura (o gondola) è dotata di maniglioni di sicurezza per la ritenzione dei passeggeri.

L'attrazione, completata da un contorno di pedane metalliche o di legno, può essere dotata di un tetto di copertura a forma quadrata o tonda.

GIOSTRA POLIPO

Giostra a motore centrale con bracci oscillanti a mo' di piovra, alla estremità dei quali sono appese carrozzine girevoli, per le persone, in senso rotatorio.

GIOSTRA SOJUTZ

Attrazione azionata a motore munita di gabbia circolare rotante orizzontalmente e perpendicolarmente in cui le persone che prendono posto contro la rete della stessa gabbia vi rimangono ancorate per effetto della forza centrifuga creatasi con il movimento rotatorio.

GIOSTRA SUPERCOPPA

Grande attrazione costituita da: una piattaforma circolare rotante portante al suo esterno un certo numero di navicelle, libere di ruotare attorno al proprio asse pressoché verticale; un braccio principale di sollevamento, alla cui estremità superiore è montata la piattaforma rotante, ed incernierato inferiormente ad un ulteriore braccio; tale braccio, montato su un basamento



Ministero della cultura

Direzione Generale Spettacolo

rimorchiabile, ruota attorno ad un asse pressoché verticale. La combinazione delle rotazioni della piattaforma e del braccio rotante e del movimento di sollevamento fino a circa 60° del braccio principale genera nelle navicelle un moto rotatorio libero e non uniforme, con conseguente effetto emozionante sui passeggeri.

GIOSTRA TAGADA'

Giostra azionata a motore, a forma di catino con piattaforma collegata ad un braccio sollevabile idraulicamente e che effettua un movimento girevole e sussultorio. Il pubblico prende posto sui sedili, rivolti all'interno, posti attorno al piatto.

GIOSTRA TWISTER

Trattasi di giostra con asse centrale pieghevole; alla botte centrale sono applicati bracci metallici collegato tra di loro; all'esterno sono applicati seggiolini biposto oscillanti tipo teleferica.

GO-KART (con esclusione di strutture di carattere agonistico e sportivo)

Le vetturette sono munite di motore a scoppio o elettrico, di freno e acceleratore a pedale. L'arresto delle vetturette è dato da un segnale acustico o visivo ovvero da una sbarra che viene a porsi trasversalmente sulla pista di corsa incanalando le vetturette in zona di sosta.

LOOP

Strutture a "ottovolante" contenenti un tratto di percorso in cui il pubblico, nella vettura, viene a trovarsi in posizione capovolta. La forza centrifuga garantisce il costante, corretto carico della vettura. L'attrazione è dotata di un impianto di frenatura pneumatica a comando elettronico, tale da prevenire ogni anomalia di funzionamento.

MONOROTAIA

Trattasi di un veicolo a motore elettrico o a scoppio; viaggiante su una monorotaia oppure sospeso alla monorotaia medesima.

NAVICELLE

Trattasi di strutture cui sono appese delle navicelle da quattro o più posti ciascuna. Dette navicelle sono chiuse con apposita grata e all'interno sono munite di sbarre di sicurezza per il bloccaggio degli occupanti il sedile. Le navicelle, azionate elettricamente dalla cabina comando della stessa attrazione, compiono oscillazioni di ampiezza crescente fino a raggiungere ognuna rotazioni complete di 360°. Ogni navicella ruota in senso contrario rispetto all'altra.

OTTOVOLANTE

Struttura composta da telai di diversa altezza collegati fra di loro sui quali è fissata una rotaia o binario formante un percorso con salite, discese e curve, sotto e sopra passaggi. Le vetturette, a più posti, corrono sul binario o rotaia a mezzo di carrello con ruote snodate-portanti-direzionali e di sicurezza. Alla partenza le vetturette sono trainate da una catena o cavo metallico, azionati da un motore elettrico con riduttore, al punto più alto dell'attrazione da dove poi scendono effettuando tutto il percorso per forza di inerzia. In determinati punti del percorso la velocità della vetturetta



Ministero della cultura

Direzione Generale Spettacolo

viene regolata da appositi freni meccanici o ad aria compressa. Lo stesso dispositivo frenante funziona al termine della corsa fino alla stazione d'arrivo.

OTTOVOLANTE ACQUATICO

Attrazione con diverse barche di piccole dimensioni che percorrono un canale colmo d'acqua avente uno sviluppo con salite e discese ispirato a quello dell'ottovolante metallico.

PENDOLO FRONTALE

Giostra composta da un braccio mobile, che ruota a 360° intorno ad un fulcro posto alla sommità della piattaforma di imbarco e sorretto dal gruppo colonne; ad una estremità del braccio è posizionata perpendicolarmente una ruota, composta da 4 navicelle perimetrali a 4 posti, che gira a 360° intorno al braccio che funge da asse di rotazione; le navicelle della ruota hanno a loro volta un proprio asse di rotazione e girano su se stesse per sbilanciamento controllato. Le evoluzioni sono controllate da inverter che ne limita la velocità e da dispositivi frenanti ridondanti sulle vetture. Inoltre l'attrazione è dotata di pedana mobile di ingresso e uscita passeggeri con cancelli disicurezza che tengono il pubblico al di fuori del raggio d'azione della giostra.

PISTA A FORMA LIBERA

Pista a forma libera sulla quale si muovono vetturette indipendenti munite di motore elettrico a corrente continua, la cui partenza e fermata viene comandata dalla cassa. L'energia alle vetturette viene prelevata a mezzo di spazzole dalle lamine di ferro inserite nel pavimento in legno. Ogni vetturina è munita di pedale a comando. Alcuni tipi di vetturette sono munite di freno a mano o a pedale.

RUOTA PANORAMICA (Diametro oltre i 12 metri)

Consta di piloni metallici che sostengono un asse centrale orizzontale e rotante al quale sono applicati dei bracci disposti a raggiera alla cui estremità sono imperniati dei seggiolini, o dischi, o conchiglie. Il movimento di rotazione del complesso è dato da un motore elettrico al perimetro dellaruota. Altro tipo di ruota, dotato delle citate caratteristiche, poggia su un piano girevole montato su rotaia.

SCIVOLO ACQUATICO

Attrazione composta da uno o più canali in resina, che partendo da una piattaforma sopraelevata, sfociano in vasche o piscine. Il percorso può essere lineare o sinuoso e viene compiuto dagli utilizzatori scivolando.

SIMULATORE (oltre 12 posti)

È costituita da quattro elementi: capsula, base semovente, alimentatore e consolle di controllo. La capsula contiene posti a sedere disposti su file di sedili. Può simulare qualsiasi escursione o viaggio sott'acqua, nella terra, nell'aria o nello spazio. La Base semovente effettua un movimento rotatorio e lineare per mezzo di pistoni idraulici. L'impianto è dotato di un pulsante di arresto di emergenza nel centro della capsula e nella consolle di controllo nonché di un rivelatore di incendio nella capsula.



Ministero della cultura

Direzione Generale Spettacolo

SIMULATORE DI SURF ACQUATICO

Bacino di acqua avente fondo mobile per simulare l'onda. Il simulatore opera con pompe idrauliche che generano flusso di acqua costante di c.a. cm. 7 di spessore sopra una superficie inclinata in tessuto PVC. L'utente scivola sull'onda tramite una tavola da surf. L'attrazione è smontabile, amovibile, trasportabile e priva di ancoraggi al suolo.

SLITTA o TABOGA

Struttura metallica a forma di torre con salita alla cima mediante scale fisse, mobili o tappeto girevole (tapis roulant). La discesa avviene a mezzo di slittino o tappeto inserito in apposita guida o canale.

SUPERTRENO VELOCE

Attrazione avente in parte le caratteristiche strutturali dell'ottovolante. Anziché essere percorsa da vetturette isolate è percorsa da un treno dalle strutture aerodinamiche composto da diverse vetturette collegate tra di loro. Il moto è procurato da un gruppo motoriduttore per ogni vettura, che prende corrente da particolari rotaiette per mezzo di pattini speciali.

TABOGA (vedi SLITTA)

TAPPETO VOLANTE

Trattasi di una piattaforma su cui sono sistemate diverse file di poltrone a disposizione del pubblico. Con un dispositivo elettroidraulico ed elettropneumatico, la piattaforma si solleva da terra compiendo oscillazioni e rotazioni sempre mantenendo il pubblico in posizione abbastanza parallela al basamento.

TELEFERICA

Strutture metalliche a sostegno di una rotaia sospesa alla quale viaggia una speciale vetturina (o sedile carrozzato) trainato da un motore elettrico a corrente continua munito di riduttore a ruota di gomma di trazione. Il percorso è in parte esterno ed aereo, in parte interno al buio. Il viaggio al buio è arricchito da brevi proiezioni cinematografiche, effetti luminosi e sonori e di scenette, anche mobili, su temi vari.

TORRE A SALITA O DISCESA ACCELERATA

L'attrazione è costituita da un traliccio metallico di forma quadrata su cui scorre un carrello, su uno o più lati, sul quale sono collocati i sedili, dotati di sistemi di sicurezza e ritenuta. Il divertimento consiste in una salita e/o discesa rapida.

TORRE PANORAMICA

Trattasi di una torre con struttura in elementi di acciaio (smontabili per parchi mobili) o in cemento (per parchi fissi). La navicella che ospita le persone ha la forma circolare e, azionata da motore elettrico, scorre verticalmente lungo l'asse che è costituito dalla torre.

Raggiunta la massima altezza, la navicella assume un lento moto rotatorio, sì da consentire l'osservazione panoramica.



Ministero della cultura

Direzione Generale Spettacolo

TRENO FANTASMA (oltre due piani)

Trattasi di un padiglione all'interno del quale è installato un binario o monorotaia a percorso sinuoso obbligato, sul quale circolano individualmente delle vetturette in cui è incorporato un motore elettrico a corrente continua. Nel padiglione - semibuio - sono installati lungo il percorso, varie sagome raffiguranti fantasmi, draghi, streghe, ecc. Il percorso può svolgersi, a piano terra oppure su due o più piani.

TROTTOLA TWIST o FOX-TROT

Seggiolini legati ad un cavo posti su di una base ovale che per dispositivo meccanico subiscono improvvisamente violente scosse o "sferzate" cambiando velocità.



Ministero della cultura

Direzione Generale Spettacolo

SEZIONE II

BALLI A PALCHETTO (o BALERE)

Trattasi sostanzialmente di pedane o piste di legno, mobili, di misura variabile sulle quali i giovani ballano al suono di una musica. Sono di regola recintate e coperte con tendoni ma può trattarsi anche di padiglioni di varie forme geometriche totalmente chiusi in costruzioni metalliche purché mobili. All'interno possono trovare sistemazione attrazioni statiche per bambini, tavoli e sedie e servizi vari per il *comfort* di chi prende parte ai balli o piccoli festeggiamenti.



Ministero della cultura

Direzione Generale Spettacolo

SEZIONE III

TEATRI VIAGGIANTI

TEATRI VIAGGIANTI

Attrezzature mobili costituite in genere da pareti di legno o altro materiale, contenenti il palcoscenico e la platea, ovvero il solo palcoscenico con la platea all'aperto, ovvero da un tendone tipo circo equestre sostenuto da armatura metallica che ricopre platea e palcoscenico.

Gli spettacoli presentati in tale struttura devono essere prodotti direttamente dal titolare dell'autorizzazione e dell'impianto.

TEATRINI DI BURATTINI (o marionette)

Modeste attrezzature mobili dotate di un elementare boccascena ovvero di un piccolo palcoscenico dal quale o sul quale uno o più operatori presentano pupazzetti manovrati dal basso (burattini), ovvero burattini manovrati con fili dall'alto.



Ministero della cultura

Direzione Generale Spettacolo

SEZIONE IV

CIRCHI EQUESTRI

CIRCHI EQUESTRI E GINNASTICI

Attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista.

ARENE GINNASTICHE

Trattasi di piccoli complessi muniti di una modesta attrezzatura, ma privi di un tendone di copertura.



Ministero della cultura

Direzione Generale Spettacolo

SEZIONE V

ESIBIZIONI MOTO - AUTO ACROBATICHE

Spericolate evoluzioni eseguite da parte di piloti specialisti in aree appositamente predisposte, delimitate da una parte da cancellate che isolano tutto il complesso, dall'altra da cancellate che dividono dallo spazio riservato allo spettacolo gli spettatori, i quali dovranno prendere posto su gradinate molto robuste non inferiori a 600 posti.

L'esercizio di tale attrazione è subordinato al soddisfacimento da parte del richiedente dei seguenti obblighi:

- 1) scritturare non meno di 21 persone (familiari e non) per le quali deve essere comprovata la regolarità dei versamenti dovuti all'ENPALS;
- 2) stipulare una assicurazione per la responsabilità civile contro terzi a favore degli spettatori che abbia massimali adeguati alle norme vigenti in campo assicurativo.



Ministero della cultura

Direzione Generale Spettacolo

SEZIONE VI

SPETTACOLO DI STRADA

Attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di "minimi" strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150.

MINISTERO DELLA CULTURA

DECRETO 20 luglio 2023

Aggiornamento dell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante. (23A04481)

(GU n.186 del 10-8-2023)

IL DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO
del Ministero della cultura

di concerto con

IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337, che reca disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;

Visto l'art. 4 della predetta legge che prevede l'istituzione dell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, con l'indicazione delle particolarità tecnico costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione delle medesime;

Visto il decreto interministeriale 23 aprile 1969, con cui è stato istituito l'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni ai sensi del citato art. 4;

Visti i decreti interministeriali 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985, 1° giugno 1989, 10 novembre 1990, 10 aprile 1991, 9 aprile 1993, 23 luglio 1997, 8 maggio 2001, 7 gennaio 2002, 20 marzo 2003, 29 ottobre 2003, 28 febbraio 2005, 10 marzo 2006, 7 novembre 2007, 11 maggio 2009, 21 giugno 2010, 14 giugno 2012, 1° settembre 2013, 24 giugno 2014, 19 gennaio 2015, 29 aprile 2015, 18 luglio 2016, 1° giugno 2018, 18 luglio 2019 e 3 agosto 2020, con i quali si è provveduto agli aggiornamenti del predetto elenco;

Visto l'art. 33 del decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina la tenuta e l'aggiornamento del predetto elenco;

Visto, in particolare, l'art. 33, comma 5, del predetto decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che «Con apposita domanda, può essere richiesta anche la modifica della denominazione e della descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali di attrazioni già inserite nell'elenco di cui al comma 2, corredata di relazione contenente i motivi della richiesta, supportati, nel caso di modifiche rilevanti, da documentazione tecnica» e che «La modifica dell'elenco viene effettuata su conforme parere della commissione consultiva competente»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance»;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»;

Visto il decreto-legge del 1° marzo 2021, n. 22, convertito in legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 6, comma 1, ai sensi del quale il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 gennaio 2021, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2021, al n. 295, con il quale al dott. Antonio Parente, è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale spettacolo;

Viste le istanze presentate dall'ANESV, volte ad ottenere la modifica e l'integrazione della descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali di attrazioni già presenti in elenco;

Vista l'istanza presentata dal Sindacato nazionale italiano spettacoli viaggianti, volta ad ottenere la modifica e l'integrazione della descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali di attrazioni già presenti in elenco;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 2022, rep. n. 19, con il quale sono stati nominati i componenti della Commissione consultiva per il circo e lo spettacolo viaggiante, per la durata di tre esercizi finanziari a decorrere dall'anno 2022;

Acquisito il parere favorevole della Commissione consultiva per il circo e lo spettacolo viaggiante nella seduta del 15 settembre 2022 e nella seduta del 17-18 aprile 2023, relativamente alle istanze di modifica della descrizione delle attrazioni presenti in elenco;

Ritenuto di procedere all'aggiornamento dell'elenco sopracitato;

Decreta:

Art. 1

L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è aggiornato con le integrazioni e le modifiche della descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali delle seguenti attrazioni come di seguito specificato:

Sezione I MEDIE ATTRAZIONI

Giostra siluro

Giostra ad albero centrale con bracci snodati sui quali sono agganciati siluri o sedili porta passeggeri con maniglione a pressione «sovraspalla», che eseguono un percorso: piano, inclinato o ondulato. Il movimento è dato da un motore elettrico con riduttore posto al centro della giostra oppure al perimetro esterno.

MIXTREME - Percorso vita sospeso

Percorso vita in quota su uno o più piani realizzato con carpenteria e legno, in modo da renderlo completamente modulare, adatto a bambini e adulti. Esso è costituito da tracciati, ponti, passerelle ed altre prove con cui i partecipanti mettono alla prova le loro abilità e destrezze.

Sezione II

Balli a Palchetto (o Balere)

Trattasi sostanzialmente di pedane o piste di legno, mobili, di misura variabile sulle quali i giovani ballano al suono di una musica. Sono di regola recintate e coperte con tendoni ma può trattarsi anche di padiglioni di varie forme geometriche totalmente chiusi in costruzioni metalliche purché mobili. All'interno possono trovare sistemazione attrazioni statiche per bambini, tavoli e seggiole e servizi vari per il comfort di chi prende parte ai balli o piccoli festeggiamenti.

Roma, 20 luglio 2023

Il direttore
generale spettacolo
Parente

Il vice direttore generale
preposto all'attività di coordinamento
e pianificazione forze di polizia
Gambacurta

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 maggio 2007

Norme di sicurezza per le attivita' di spettacolo viaggiante.

(GU n.136 del 14-6-2007)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;

Visto l'allegato VII, punto 7.7, del proprio decreto 19 agosto 1996, recante le disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento;

Visto il proprio decreto 8 novembre 1997 recante la sospensione dell'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato VII, punto 7.7, della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, approvata con decreto ministeriale 19 agosto 1996, sino all'emanazione di specifica normativa sulla sicurezza dei circhi equestri e per lo spettacolo viaggiante;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 21 dicembre 2005, recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' di spettacolo viaggiante ed in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento;

Rilevata la necessita' di emanare la specifica normativa sulla sicurezza delle attivita' dello spettacolo viaggiante a cui e' condizionata l'attuazione delle disposizioni di cui al predetto punto 7.7 della regola tecnica di prevenzione incendi approvata con decreto ministeriale 19 agosto 1996;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;

Sentito il Ministero per i beni e le attivita' culturali;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto ha lo scopo di fissare i requisiti da osservare, ai fini della sicurezza, per le attivita' dello spettacolo viaggiante come individuate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337.

2. Resta fermo, ai soli fini della prevenzione incendi, quanto previsto dal decreto ministeriale 19 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni per le attivita' dello spettacolo

viaggiante comprese fra i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo di cui all'art. 1 del medesimo decreto ministeriale.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:

a) attivita' di spettacolo viaggiante: attivita' spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attivita' sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

b) attrazione: singola attivita' dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.);

c) attivita' esistente: attivita' di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del presente decreto;

d) parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attivita' ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale e' prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;

e) gestore: soggetto che ha il controllo dell'attivita' di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarita' della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalita' del presente decreto, e' equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o piu' attrazioni;

f) conduttore: persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento della attivita' quando questa e' posta a disposizione del pubblico;

g) manuale di uso e manutenzione: documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attivita', incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria;

h) libretto dell'attivita': registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa della attivita' a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonche' delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi.

Art. 3.

Requisiti tecnici delle nuove attivita' di spettacolo viaggiante

1. Ogni nuova attivita' di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, deve essere, ai fini della sicurezza, progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validita'.

Art. 4.

Registrazione e codice identificativo delle nuove attivita'

1. Ogni nuova attivita' di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale e' avvenuta la costruzione o e' previsto il primo impiego dell'attivita' medesima o e' presente la sede sociale del gestore ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal

medesimo Comune.

2. L'istanza di registrazione e' presentata al Comune di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, e dalla seguente altra:

a) copia del manuale di uso e manutenzione dell'attivita', redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;

b) copia del libretto dell'attivita'.

3. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attivita' devono essere redatti in lingua italiana e, ove cio' risulti impossibile, essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano. Una copia della predetta documentazione tecnica, unitamente all'atto di registrazione della attivita' deve essere inviato, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attivita' culturali-Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.

4. Il procedimento comprende l'acquisizione di un parere da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza previsti dagli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. A tal fine la commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:

a) verifica l'idoneita' della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato;

b) sottopone l'attivita' ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.

5. E' fatta salva la facolta' della commissione comunale o provinciale di vigilanza di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti.

6. Acquisito il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza, il Comune, qualora l'esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, effettua la registrazione dell'attivita' e le assegna un codice identificativo costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell'attivita' e dall'anno di rilascio.

7. Il codice deve essere collocato sull'attivita' tramite apposita targa metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore, con i seguenti dati:

Comune di....;

Denominazione della attivita'....;

Codice / ;

Estremi del presente decreto...., art. 4.

8. Nel caso in cui l'attivita' appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l'attivita' istruttoria prevista dall'art. 141, primo comma, lettera d), del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

9. In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attivita', il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovra' consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.

10. Per l'utilizzo di un'attivita' esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarita' della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.

Art. 5.

Registrazione e codice identificativo delle attivita' esistenti

1. Ai fini della prosecuzione dell'esercizio, le attivita'

esistenti sul territorio nazionale devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 4 entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto. La relativa istanza e' presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale e' presente la sede sociale del gestore medesimo, o e' in corso l'impiego dell'attivita', corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:

- a) disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;
- b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneita' delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici;
- c) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7;
- d) istruzioni di uso e manutenzione dell'attivita'.

2. Prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale, le attivita' esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 4. La relativa istanza puo' essere presentata dal gestore, oltre che al Comune nel cui ambito territoriale e' presente la sede sociale del gestore medesimo, a quello in cui e' previsto il primo impiego dell'attivita' sul territorio nazionale. Essa e' corredata dal fascicolo tecnico di cui al comma 1 e dalla seguente ulteriore documentazione:

- a) certificato di origine dell'attivita' o altro atto equivalente, redatto dal richiedente in forma di autocertificazione, con gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, l'assenza di incidenti significativi;
- b) copia della documentazione contabile di acquisto della attivita' da parte del richiedente;
- c) attestazione dell'ente governativo del Paese di origine o di ultimo utilizzo, o altro atto equivalente, idoneo a comprovare che l'attivita' ha gia' legalmente operato in tale Paese;
- d) nuovo collaudo da parte di professionista abilitato o apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, una copia integrale del fascicolo tecnico e della documentazione allegati all'istanza di registrazione e per l'assegnazione del codice identificativo e' trattenuta dal gestore e, a richiesta, posta a disposizione dell'autorita' preposta ad eventuali controlli.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 4, comprese quelle relative all'acquisizione del parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza.

Art. 6.

Dichiarazione di corretto montaggio

1. Il montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attivita' devono essere effettuati secondo le istruzioni fornite dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione.

2. Il corretto montaggio di ciascuna attivita' deve essere attestata con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3, oppure da professionista abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia gia' presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attivita', da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui e' presente il solo contatore della societa' erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformita' dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attivita', a firma di tecnico abilitato.

3. Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio di cui al comma 2, il gestore dell'attivita' deve frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, le cui modalita' di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, che puo' prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di esperienza maturato dal gestore nelle attivita' di spettacolo viaggiante.

Art. 7.

Verifiche periodiche

1. Ogni attivita', successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato sulla idoneita' delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumita'. Le risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto dell'attivita'. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attivita' devono essere a disposizione degli organi di controllo locali.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 18 maggio 2007

Il Ministro: Amato

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 dicembre 2012

Modifiche e integrazioni al decreto 18 maggio 2007 recante le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. (12A13268)

(GU n.297 del 21-12-2012)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, recante «Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136, del 14 giugno 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 28 dicembre 2011 con il quale, tenuto fermo il termine del 12 dicembre 2009 per la presentazione, da parte dei gestori delle attività di spettacolo viaggianti esistenti, dell'istanza per la registrazione, è stato stabilito il termine del 31 dicembre 2012 a favore delle Commissioni comunali e provinciali per l'esame delle predette istanze;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214, del 12 settembre 1996;

Rilevata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al predetto decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007 al fine di armonizzare il medesimo al nuovo contesto normativo nazionale ed internazionale, sia sui prodotti che sugli organismi di certificazione, nonché per semplificare il procedimento di registrazione di alcune tipologie di classi delle attività di spettacolo viaggiante;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 28 febbraio 2012;

Sentito il Ministero per i beni e le attività culturali;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1

Modifiche all'art. 1 del decreto
del Ministro dell'interno 18 maggio 2007

1. All'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, di seguito denominato decreto, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le attività di "spettacolo di strada" di cui alla sezione

VI dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto, fermo restando l'obbligo del rispetto delle vigenti norme di sicurezza a tutela del pubblico e degli artisti.».

Art. 2

Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007

1. All'art. 2 del decreto, dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti:

«i) tecnico abilitato: tecnico abilitato iscritto in albo professionale che opera nell'ambito delle proprie competenze;

l) organismo di certificazione: organismo di certificazione autorizzato per le attività del presente decreto o organismo notificato per le direttive applicabili all'attività da certificare.».

Art. 3

Modifiche all'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007

1. All'art. 4 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «sede sociale del gestore» sono inserite le seguenti: «ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto»;

b) al comma 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Una copia dell'atto di registrazione dell'attività, con attribuzione del codice identificativo, deve essere inviata, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.»

c) al comma 4, alla lettera a), sostituire la parola: «professionista» con «tecnico» e sopprimere la parola «accreditato»; sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) identifica l'attività rispetto alla documentazione di cui alla lettera a) del presente comma, effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e accerta l'esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tecnico abilitato, o di un'apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.»;

d) al comma 5, dopo la parola: «ulteriori» è inserita la seguente: «motivati» e dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

«5-bis. Limitatamente alle "piccole attrazioni" di cui alla Sezione I dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, nonché ai "balli a palchetto (o balere)" di cui alla Sezione II del medesimo elenco, ai "teatrini di burattini (o marionette)" di cui alla Sezione III del medesimo elenco e alle "arene ginnastiche" di cui alla Sezione IV del medesimo elenco, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell'organismo di certificazione, dalla quale risulta la corrispondenza della documentazione allegata all'istanza di registrazione ai requisiti previsti dal presente decreto.

5-ter. Per i "teatri viaggianti" di cui alla Sezione III dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, per i "circhi equestri e ginnastici" di cui alla Sezione IV del medesimo elenco e per le "esibizioni moto-auto acrobatiche" di cui alla Sezione V del medesimo elenco, soggetti a verifica da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza in quanto locali di pubblico spettacolo, il parere della commissione, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è reso in base alla sola verifica di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.».

e) al comma 6, dopo le parole: "provinciale di vigilanza" sono inserite le seguenti: "ovvero la asseverazione o la certificazione

previste per le attrazioni di cui al comma 5-bis del presente articolo".

f) al comma 7, la parola "metallica" e' soppressa.

Art. 4

Modifiche all'art. 5 del decreto
del Ministro dell'interno 18 maggio 2007

1. Al comma 2, dell'art. 5 del decreto, dopo le parole: «impiego dell'attivita' sul territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «o e' resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto.».

2. Al comma 2, lettera d), dell'art. 5 del decreto, sostituire la parola: «professionista» con «tecnico» e sopprimere la parola «accreditato».

Art. 5

Modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto
del Ministro dell'interno 18 maggio 2007

1. Al comma 2, dell'art. 6 del decreto, la parola: «professionista» e' sostituita dalla seguente: «tecnico».

2. Al comma 1, dell'art. 7 del decreto, dopo le parole: «tecnico abilitato» sono aggiunte le seguenti: «o di un organismo di certificazione».

Art. 6

Disposizioni transitorie

1. I gestori delle attivita' di spettacolo viaggiante esistenti prima della entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, che non hanno chiesto la registrazione e il codice nei tempi previsti dal medesimo decreto, possono, in via transitoria, presentare nuova istanza per la registrazione entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

2. L'istanza di cui al comma 1 e' presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale e' presente la sede sociale del gestore medesimo, ovvero ad altro Comune nel cui territorio l'attrazione oggetto dell'istanza sia resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto. L'istanza e' corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:

a) disegni ovvero schemi, corredata di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi sottoscritti da tecnico abilitato;

b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato, o da organismo di certificazione, non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneita' delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici ovvero elettronici;

c) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007;

d) istruzioni di uso e manutenzione dell'attivita' e copia del libretto dell'attivita' sottoscritti da tecnico abilitato o da organismo di certificazione, anche su supporto informatico.

3. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno del 28 dicembre 2011 si applicano fino al 30 giugno 2013.

4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 13 dicembre 2012

Il Ministro: Cancellieri

Giunta Regionale della Campania

Il testo della legge tiene conto dell'errata corrige pubblicata sul BURC n. 41 del 23 luglio 2007

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 30 gennaio 2008, n. 1, 6 agosto 2010, n. 8, 15 marzo 2011, n. 4, 4 agosto 2011, n. 14, 27 gennaio 2012, n. 1, 16 novembre 2012, n. 30, 6 maggio 2013, n. 5, 7 agosto 2014, n. 16, 18 gennaio 2016, n. 1, 17 ottobre 2016, n. 30, 31 marzo 2017, n. 10, 2 agosto 2018, n. 26, 24 giugno 2020, n. 10, 15 luglio 2020, n. 27 e 28 dicembre 2021, n. 31.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

Testo vigente della Legge Regionale 15 giugno 2007, n. 6.

“Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Titolo I

Principi, definizioni e funzioni.

Articolo 1

Principi generali

1. La regione Campania riconosce ogni forma di spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico e garantisce l'autonomia della programmazione artistica e la libertà di iniziativa imprenditoriale.

2. La Regione e gli enti locali, gli altri enti pubblici e privati, i cittadini singoli e associati e le persone giuridiche della Campania, ciascuno nel proprio ambito, concorrono a porre in essere le condizioni per un armonico sviluppo dello spettacolo in tutte le sue diverse tradizioni, generi, forme, ivi comprese quelle amatoriali. Assicurano la conservazione del patrimonio storico afferente lo spettacolo. Garantiscono le sperimentazioni, la ricerca, il rinnovo del linguaggio delle diverse forme di spettacolo, il confronto con le esperienze nazionali e straniere e l'integrazione con le altre arti. Promuovono la drammaturgia e la creazione contemporanee e le espressioni delle minoranze e dei residenti non italiani. Favoriscono il ricambio generazionale e l'integrazione dei linguaggi artistici e delle culture, puntando alla valorizzazione delle differenze, con particolare riguardo a quelle di genere nel campo delle attività dello spettacolo.

3. Gli interventi pubblici in materia di spettacolo sono orientati al consolidamento ed allo sviluppo delle diverse attività di spettacolo ed in particolare al sostegno della produzione, alla distribuzione e circolazione degli spettacoli, alla mobilità ed alla formazione del pubblico. Perseguono la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale.

4. Ai fini dell'attuazione della presente legge la Regione:

- a) garantisce continuità, sviluppo e sostegno alle attività di spettacolo ad iniziativa pubblica e privata già riconosciute da consolidati interventi o provvedimenti dello Stato o della Regione;
 - b) stimola e promuove attività di spettacolo ad iniziativa pubblica e privata a carattere territoriale;
 - c) incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti operanti nel settore dello spettacolo ai quali la Regione partecipa, e soggetti privati e tende alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative.
-

Giunta Regionale della Campania**Articolo 2 (1)****(Definizioni)**

1. Ai fini della presente legge rientrano nella definizione di spettacolo:

- a) le attività di produzione, la distribuzione e la promozione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza;
- b) l'esercizio e la gestione di teatri, sale e luoghi destinati allo spettacolo;
- c) le attività di spettacolo viaggiante.

2. Ai fini della presente legge, si intendono:

a) per teatri nazionali, gli organismi meritevoli di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, (Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163);

b) per teatri di rilevante interesse culturale (TRIC), gli organismi meritevoli di contributi a valere sul FUS, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 11 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017;

c) per centri di produzione teatrale, gli organismi meritevoli di contributi a valere sul FUS, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 14 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017;

d) per centri di produzione di interesse regionale, gli organismi privi del riconoscimento ministeriale, che:

1) si adoperano per il rinnovo del linguaggio teatrale e il sostegno alla drammaturgia contemporanea, lo sviluppo del metodo di ricerca in collaborazione con le università, le accademie e l'alta formazione professionale, la valorizzazione di nuovi talenti, con esclusiva disponibilità di una o più sale teatrali direttamente gestite e idonee alla rappresentazione in pubblico di spettacoli non inferiori a trecento posti, ospitalità coerente con le finalità perseguite e stabilità del nucleo artistico e dell'organico amministrativo e tecnico;

2) effettuano nell'anno un minimo di quattromila giornate lavorative e novanta giornate recitative, di cui al massimo venti di laboratorio, ospitalità con almeno dieci titoli diversi e con un minimo di quaranta recite;

e) per istituzioni concertistiche orchestrali, le istituzioni dotate di un complesso organizzato di artisti, tecnici e personale amministrativo con carattere di continuità, aventi il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali nel territorio provinciale o regionale e che sono meritevoli di contributi a valere sul FUS, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 19 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017;

f) per soggetti stabili concertistici, gli organismi che:

1) dispongono di una organizzazione artistica, tecnica e amministrativa con carattere di continuità e stabilità;

2) hanno la disponibilità esclusiva di una sala, tecnicamente attrezzata e direttamente gestita con una qualificata direzione artistica;

3) svolgono attività di produzione sostenuta con consolidati interventi o provvedimenti da parte dello Stato o della Regione;

4) realizzano almeno trenta concerti l'anno, di cui quattro produzioni;

g) per teatri di tradizione, quelli che hanno come attività prevalente quella di promuovere, agevolare e coordinare, nell'ambito del territorio di propria competenza, le attività musicali, con particolare riferimento all'attività lirica, e che sono, altresì, caratterizzati da:

1) comprovata qualificazione professionale della direzione artistica;

2) produzione musicale propria e continuativa nell'ambito di un organico programma culturale di concerti, di spettacoli di danza e di opere liriche;

3) rappresentazione di opere liriche non inferiore al sessanta per cento dell'intero programma;

Giunta Regionale della Campania

- 4) *esecuzione delle opere liriche con orchestre di non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalità italiana o comunitaria, salvo i casi di esecuzione di opere da camera per le quali è consentito un numero minore;*
- 5) *entrate proprie o altri contributi pubblici o privati non inferiori al quaranta per cento delle loro entrate complessive;*
- h) *per associazioni musicali, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attività concertistica e corale;*
- i) *per associazioni di danza, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attività tercoree;*
- l) *per associazioni culturali, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attività teatrali di ricerca e innovazione e hanno comprovata storicità;*
- m) *per soggetti stabili di danza, le strutture di produzione e promozione dotate di autonoma e comprovata qualificazione della direzione artistica, con stabilità del nucleo artistico e dell'organico amministrativo e tecnico, che svolgono un'attività continuativa di almeno dieci anni, con un valore medio nell'ultimo quinquennio di millecinquecento giornate lavorative e di venti giornate recitative per la promozione, nonché con un valore medio dell'ultimo quinquennio di milletrecentocinquanta giornate lavorative e di quaranta giornate recitative per la produzione in ambito regionale, nazionale e comunitario;*
- n) *per imprese e organismi di produzione, i soggetti che svolgono attività di produzione di spettacoli teatrali, musicali e di danza, che si caratterizzano per la validità del progetto artistico e la capacità organizzativa;*
- o) *per soggetti di distribuzione, promozione e formazione del pubblico gli organismi, a iniziativa pubblica e privata, la cui attività sul territorio regionale è volta alla rappresentazione di almeno quindici diversi spettacoli teatrali, musicali e di danza in più piazze di almeno tre province e alla promozione, divulgazione e conoscenza delle arti dello spettacolo;*
- p) *per circuiti regionali multidisciplinari, gli organismi meritevoli di contributi a valere sul FUS, sulla base dei criteri stabiliti dagli articoli 37 e 38 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017;*
- q) *per esercizi teatrali privati, i soggetti gestori di sale teatrali provviste di regolare agibilità, con un organico progetto annuale di ospitalità di compagnie o complessi artistici professionali di teatro, musica e danza;*
- r) *per teatri municipali ad attività multidisciplinare, i teatri di proprietà di Comuni o Province, gestiti in economia o a mezzo di aziende speciali, istituzioni, fondazioni, associazioni o società per azioni a prevalente carattere pubblico, provvisti di agibilità, con un organico progetto annuale di ospitalità di almeno quaranta recite di compagnie o complessi artistici professionali, ai quali concorrono con adeguati strumenti finanziari il Comune o la Provincia di appartenenza;*
- s) *per teatri del patrimonio regionale, i teatri di proprietà della Regione, e da essa controllati, situati in aree metropolitane disagiate e a rischio sociale, che hanno una capienza di almeno cinquecento posti; (2)*
- t) *per grandi esercizi teatrali privati, i soggetti gestori di sale teatrali con capienza di almeno novecento posti, provviste di agibilità che abbiano realizzato, senza soluzione di continuità, da almeno cinque anni un organico progetto annuale di ospitalità di almeno centodieci recite, con prevalenza di compagnie o complessi artistici professionali nazionali o internazionali;*
- u) *per residenze multidisciplinari, di seguito "residenze", gli organismi, dotati di personalità giuridica, gestori di uno spazio di proprietà di un ente pubblico, muniti delle prescritte autorizzazioni e ottenuti in concessione attraverso la stipula di un atto della durata minima di almeno cinque anni. Le residenze:*
- 1) *si sviluppano in aree disagiate o non servite;*
 - 2) *favoriscono la permanenza in residenza di artisti e formazioni, attraverso attività creative di ricerca, di studio, di qualificazione delle professionalità artistiche coinvolte, di allestimento e prove, nonché di confronto con il territorio, con modalità condivise fra titolare della residenza e ospite;*
 - 3) *programmano spettacoli delle diverse discipline del teatro, della musica e della danza, al fine di favorire la circuitazione di spettacoli e la conoscenza in Italia e all'estero dell'attività svolta*

Giunta Regionale della Campania

nelle residenze, favorendo la conoscenza degli artisti e delle formazioni ospitate e coinvolte;

4) favoriscono azioni di partenariato con altre esperienze di residenza di realtà nazionali e internazionali;

5) assicurano che la multidisciplinarietà possa essere intesa sia in termini di co-presenza di diverse discipline artistiche all'interno di un unico progetto, sia nella co-presenza di spettacoli di aree artistiche differenti nella programmazione delle ospitalità;

6) producono almeno uno spettacolo;

v) per spettacoli viaggianti, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, anche se in maniera stabile, definiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante);

z) per teatri della tradizione popolare partenopea, i teatri funzionanti senza soluzione di continuità da almeno venti anni, con capienza di almeno ottocento posti, ovvero di almeno cinquecento posti, situati in zone disagiate o ad alto rischio sociale, che realizzino stagioni teatrali di almeno cento giornate recitative, di cui almeno il cinquanta per cento del repertorio classico napoletano. (3)

3. Ai fini della presente legge, per giornata recitativa si intende una rappresentazione al pubblico alla quale si accede con l'acquisto di un biglietto di ingresso, ovvero gratuitamente, documentate dal permesso rilasciato dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). Ai fini dell'ospitalità sono considerate giornate recitative quelle in cui l'organizzatore dello spettacolo coincide con il soggetto gestore della sala teatrale.

(1) Articolo integralmente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 luglio 2020, n. 27. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'articolo 1, comma 108, lettere a) e b) della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, dall'articolo 52, comma 4, lettere a) e b) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 16 novembre 2012, n. 30, dall'articolo 10, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1, dall'articolo 16, comma 2, lettere a), b) e c) della legge regionale 17 ottobre 2016, n. 30, dall'articolo 1, comma 83 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 e dall'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(2) Lettera modificata dall'articolo 36, comma 1, lettera a), punto 1) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.

(3) Lettera modificata dall'articolo 36, comma 1, lettera a), punto 2) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.

Articolo 3

Funzioni della Regione

1. La Regione sostiene lo spettacolo, definisce la programmazione degli interventi regionali di promozione e innovazione, favorisce il consolidamento del rapporto dei soggetti con il territorio, promuove nuove attività, la distribuzione e la circolazione degli spettacoli, anche in relazione a finalità turistiche, educative e culturali.

2. La Regione attua i propri interventi al fine di:

a) favorire il coordinamento dei soggetti coinvolti, il pluralismo culturale e l'accrescimento della qualità artistica;

b) agevolare lo sviluppo di sinergie di carattere finanziario, organizzativo e promozionale;

c) garantire il sostegno nell'ambito della produzione e della distribuzione alle realtà regionali che stabiliscono rapporti continuativi di collaborazione con organismi pubblici di rilevanza nazionale ed europea;

d) sostenere la produzione di spettacoli finalizzati alla ricerca di nuove forme di comunicazione artistica ed alla valorizzazione delle espressioni artistiche contemporanee;

e) incentivare la valorizzazione delle forme artistiche più rappresentative della tradizione culturale della regione, ivi inclusa l'attività bandistica a carattere continuativo, con almeno dodici rappresentazioni all'anno e composta da un minimo di ventiquattro elementi;

f) favorire l'eccellenza artistica e il costante rinnovamento della scena e consentire ad un pubblico il più ampio possibile di accedere all'esperienza dello spettacolo;

g) promuovere nella produzione la qualità, l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;

Giunta Regionale della Campania

- h) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo;
- i) promuovere la conservazione, la valorizzazione ed il recupero del repertorio classico e storico campano in particolare del teatro in lingua napoletana;
- l) incentivare forme di creazione artistica interdisciplinare, tendenti alla contaminazione dei linguaggi espressivi;
- m) tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo, favorendo la crescita di livelli occupazionali all'interno del settore;
- n) avvicinare nuovo pubblico, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite, anche in collaborazione con le scuole e le Università campane;
- o) attuare il riequilibrio territoriale dell'offerta di spettacolo, favorendo il radicamento di iniziative nel territorio regionale e la distribuzione degli spettacoli nelle aree meno servite;
- p) sostenere la promozione internazionale dello spettacolo campano, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi esteri;
- q) sostenere le iniziative del teatro amatoriale proposte in forma associativa;
- r) sostenere il recupero e la riattazione di sale volte agli scopi istitutivi della presente legge;
- s) sostiene progetti teatrali, musicali che prevedano, nella loro elaborazione, recupero di marginalità sociali in ambiti metropolitani degradati con riferimento a libere associazioni già operanti sul territorio o che si vadano a costituire allo scopo. (1)

3. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, la Regione, in particolare:

- a) istituisce un fondo regionale per il sostegno delle attività di spettacolo;
- b) adotta programmi triennali di investimento e promozione volti a conseguire le finalità, attività e modalità indicate dall'articolo 6, comma 2;
- c) sostiene le attività anche mediante la partecipazione ai soggetti che le svolgono;
- [d] effettua la vigilanza e il monitoraggio, attraverso l'Osservatorio di cui all'art. 11, sul perseguimento degli obiettivi programmatici e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio.] (2)

4. La Regione, inoltre:

- a) promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea;
- b) promuove la diffusione dello spettacolo campano all'estero, aderisce a protocolli ed a iniziative internazionali coerenti con le finalità del presente articolo;
- [c] svolge attività speculativa, attraverso l'Osservatorio di cui all'art. 11, sulle realtà dello spettacolo, con l'eventuale collaborazione degli enti locali ed operatori dello spettacolo al fine di realizzare rilevazioni, analisi e ricerche, anche per valutare gli andamenti del settore e l'efficacia dell'intervento regionale. A tal fine i soggetti destinatari di finanziamenti sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richieste.] (3)

5. La Regione tratta, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati raccolti comunicandoli e diffondendoli nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.

6. La Regione, per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese dello spettacolo, può contribuire alla formazione del fondo rischi dei consorzi fidi di garanzia operanti o nel settore dello spettacolo stesso o di sezioni speciali operanti anche in altri settori economici, sostenendo in particolar modo l'imprenditoria giovanile.

(1) Lettera modificata, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, dall'articolo 16, comma 2, lettera d) della legge regionale 17 ottobre 2016, n. 30.

(2) Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 15 luglio 2020, n. 27.

(3) Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 15 luglio 2020, n. 27.

Giunta Regionale della Campania

Articolo 4

Funzioni delle province

1. Le province della Campania, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione, possono:

- a) concorrere a promuovere ogni attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche;
- b) sostenere le attività, anche partecipando ai soggetti che le svolgono;
- c) concorrere a promuovere l'avvicinamento del pubblico, la diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole, e sostenere la cultura e la presenza dello spettacolo nelle università in accordo con le amministrazioni competenti;
- d) costituire osservatori provinciali in materia di spettacolo;
- e) collaborare con la Regione, la provincia confinante e i comuni del proprio territorio alla definizione delle residenze multidisciplinari nel proprio territorio;
- f) promuovere e realizzare, anche nell'ambito della programmazione regionale, la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili adibiti a luogo di spettacolo;
- g) partecipare, anche in forma associata, secondo le linee della programmazione nazionale e regionale, alla distribuzione della produzione degli spettacoli dal vivo sul territorio;
- h) promuovere, in collaborazione con i Comuni, attività di informazione e di formazione del pubblico.

2. Le province, inoltre, esercitano le funzioni in materia di collocamento del personale dello spettacolo, attribuite ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

Articolo 5

Funzioni dei comuni

1. I comuni della Campania concorrono in veste singola o associata alla definizione dei programmi regionali di cui all'articolo 6, possono altresì con risorse proprie, nell'ambito della programmazione regionale:

- a) sostenere le attività di spettacolo e raccordarle con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;
 - b) sostenere le attività sul proprio territorio, anche partecipando ai soggetti che le svolgono;
 - c) svolgere i compiti attinenti all'erogazione dei servizi anche con riferimento alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli;
 - d) attuare interventi di predisposizione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, interventi d'innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione;
 - e) provvedere alla promozione e alla formazione del pubblico;
 - f) elaborare proposte per l'individuazione della residenza multidisciplinare definita di soggetti di spettacolo in luoghi di spettacolo ubicati nel proprio territorio, ai fini della redazione del piano regionale triennale di cui all'articolo 6, e concorrere, unitamente alla Regione e alle province, alla loro gestione;
 - g) effettuare un costante monitoraggio delle attività di spettacolo dal vivo che operano sul proprio territorio dandone comunicazione alla Regione.
-

Giunta Regionale della Campania

Titolo II

Modalità dell'intervento regionale

Articolo 6

Programmi di investimento e promozione regionale

1. Il programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), in armonia con le finalità generali della presente legge, definisce le priorità, gli obiettivi, le modalità di attuazione tra le diverse tipologie d'intervento, i criteri per la verifica dell'attuazione delle attività soggette a convenzioni ed accordi. Individua, altresì, le quote delle risorse disponibili da assegnare alle finalità ed attività di cui al comma 2.

2. Il programma, in particolare:

a) dispone misure di sostegno a favore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, svolte con caratteristiche e requisiti diversi da quelli di cui all'articolo 8, comma 4, e allo scopo di garantire continuità e sostegno alle realtà produttive che realizzano progetti con comprovata storicità, qualificazione professionale e forte valore d'innovazione, a cui si destina il cinquanta per cento delle risorse destinate a ciascun settore;

b) dispone, su proposta congiunta dei Comuni e delle Province interessate, misure finanziarie e organizzative per le residenze multidisciplinari di cui all'articolo 2, comma 2, lettera u);

c) dispone misure di sostegno a favore di progetti speciali;

d) dispone interventi per la realizzazione, il restauro, l'adeguamento funzionale e tecnologico di sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo, con particolare riguardo a quelle di pregio storico e architettonico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e quelle del patrimonio regionale proporzionalmente al numero dei posti e al volume del teatro;

e) dispone misure per l'individuazione e l'allestimento di aree attrezzate per lo spettacolo viaggiante di cui all'articolo 2, comma 2, lettera v);

f) dispone misure a favore dell'attività di valorizzazione, promozione, documentazione e ricerca della musica, con particolare riferimento al repertorio del Seicento e del Settecento napoletano;

g) dispone misure dell'attività di alto perfezionamento professionale di danza, musica e teatro;

h) dispone misure di sostegno a favore delle attività di spettacolo svolte in forma amatoriale. (1)

3. Il programma di cui al comma 1 utilizza, in quanto disponibili, le risorse finanziarie di origine nazionale o comunitaria, ed è armonizzato e coordinato con la programmazione regionale dei Fondi strutturali o del Fondo sociale europeo.

3-bis. Il programma contiene, altresì, i seguenti dati:

a) illustrazione puntuale dei risultati raggiunti con il precedente programma, in relazione agli obiettivi individuati e ai fondi stanziati ed effettivamente impiegati, da porre alla base delle scelte operate con la nuova programmazione, al fine di garantire il rapporto tra risultati conseguiti e obiettivi programmati;

b) criteri generali di valutazione delle proposte adeguati agli obiettivi che si intende perseguire;

c) sistemi di monitoraggio e di controllo sull'attuazione del programma e sull'utilizzo dei fondi per il raggiungimento degli obiettivi. (2)

4. La Regione per la realizzazione degli obiettivi del programma triennale può concludere accordi, in ambito provinciale o interprovinciale, con gli enti locali. Gli accordi indicano:

a) le attività ed i progetti da realizzare;

b) i soggetti attuatori;

c) la ripartizione delle spese;

d) le modalità di attuazione.

5. La Giunta regionale può inoltre definire interventi speciali, anche mediante convenzioni, preferibilmente pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie, o con associazioni di categoria.

Giunta Regionale della Campania

6. Le convenzioni di cui al comma 5 sono comunicate al Consiglio regionale, pubblicate sul bollettino ufficiale della regione Campania, e indicano:

- a) le attività ed i progetti da realizzare;
- b) gli oneri a carico dei firmatari;
- c) l'arco temporale e le modalità di attuazione.

(1) Comma integralmente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 luglio 2020, n. 27. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'articolo 16, comma 2, lettera e) della legge regionale 17 ottobre 2016, n. 30.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 15 luglio 2020, n. 27.

Articolo 7

Procedure della programmazione

1. La Giunta regionale, adotta il programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo di cui all'articolo 6, e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. (1)

2. La Giunta nella predisposizione del programma, sentita la commissione consiliare competente per materia, acquisisce le proposte provenienti dalle organizzazioni sindacali di categoria, dalle associazioni di categoria, dagli osservatori provinciali di cui all'articolo 4, da comuni e province singoli o associati.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge regionale 15 luglio 2020, n. 27.

Articolo 8

Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo

1. Il sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo è attuato mediante utilizzo del fondo regionale per il sostegno delle attività di spettacolo suddiviso in settori, riferito rispettivamente alle attività teatrali, musicali, della danza e dello spettacolo viaggiante. (1)

2. La Giunta regionale, con proprio atto, sulla base delle previsioni del bilancio pluriennale adotta:

- a) la ripartizione percentuale tra i settori elencati di cui al comma 1 delle disponibilità finanziarie previste per il fondo;
- b) la successiva ripartizione percentuale delle disponibilità finanziarie determinate ai sensi della lettera a), tra le attività di cui al comma 4;
- c) le misure di attuazione, anche ricorrendo alla Conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche, entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione della presente legge sul bollettino ufficiale della regione Campania.

3. L'atto di cui al comma 2 è adottato, sentiti, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria, che devono esprimersi entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta, previo parere del Consiglio regionale, che lo esprime mediante la commissione consiliare permanente competente per materia che si pronuncia ai sensi della legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17. (2)

4. *Le tipologie di attività sono distinte per i seguenti settori di intervento:*

A. Settore teatrale:

- 1) *attività di imprese di produzione teatrale, che svolgono almeno ottanta giornate recitative annue e con un numero di giornate lavorative documentate superiore a ottocento;*
- 2) *attività di distribuzione degli spettacoli, promozione e formazione del pubblico a iniziativa pubblica e privata con un minimo di cento giornate recitative annue, di cui almeno il cinquanta per cento riservato alle compagnie teatrali con sede in Campania;*
- 3) *attività di esercizi teatrali privati, che effettuano almeno cento giornate recitative annue. Per gli esercizi teatrali privati, operanti in aree metropolitane disagiate e a rischio sociale, le giornate recitative annue devono essere almeno pari a cinquanta.*

B. Settore musicale:

- 1) *attività concertistica e corale svolta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), con un minimo di otto concerti l'anno e che si avvalgono di un direttore artistico di comprovata capacità professionale;*

Giunta Regionale della Campania

2) attività di produzione musicale svolta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n), con almeno tre diverse rappresentazioni.

C. Settore danza:

1) attività di produzione di spettacoli di danza, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n), che effettuano un minimo di venti giornate recitative annue e quattrocento giornate lavorative documentate;

2) attività di distribuzione degli spettacoli di danza, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera o), di promozione e formazione del pubblico, a iniziativa pubblica e privata, con un minimo di quindici giornate recitative annue;

3) attività di promozione e documentazione dell'arte della danza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera i).

D. Settore spettacolo viaggiante:

1) attività di spettacolo viaggiante;

2) attività promozionali;

3) attività assistenziali ed educative. (3)

5. Le misure di attuazione previste nel comma 2, lettera c), definiscono i requisiti e le modalità di ammissione al contributo regionale. (4)

6. Le misure di attuazione di cui al comma 2, lettera c), oltre a definire i requisiti di ammissione, assicurano:

a) che i contributi finanziari siano disposti sulla base dei costi sostenuti dai soggetti beneficiari, della validità culturale delle iniziative, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle disposizioni tecniche di agibilità dei luoghi di spettacolo;

b) che il contributo concesso non possa essere, in ogni caso, superiore all'ammontare del deficit dichiarato;

c) che i soggetti beneficiari presentino una relazione di avanzamento delle attività in corso, corredata dai relativi dati di spesa;

d) che qualora lo stato di avanzamento della spesa dimostri uno scostamento superiore al trenta per cento rispetto ai costi dichiarati a preventivo, la struttura amministrativa regionale competente in materia provvede a rideterminare i contributi concessi in maniera proporzionale;

e) che il contributo concesso sia proporzionalmente ridotto qualora i costi ammissibili documentati a consuntivo siano inferiori a quelli dichiarati in sede di presentazione dell'istanza, sui quali è stato calcolato l'ammontare del contributo stesso, nel caso in cui il deficit risultante a consuntivo risulti superiore al contributo concesso;

f) una particolare attenzione alle attività di spettacolo rivolte con finalità educative al mondo della scuola;

g) l'attribuzione di un acconto fino ad un massimo del cinquanta per cento del contributo assegnato. (5)

7. Le misure di attuazione, inoltre, definiscono le modalità di ammissione e di assegnazione dei contributi per i soggetti di cui all'articolo 6, all'articolo 9 e all'articolo 12 lettere d), e), f), g), h), i), l), m). (6)

8. La successione a titolo particolare nell'impresa comporta la corresponsione dei contributi già deliberati in favore del dante causa, a condizione che il successore presenta i requisiti prescritti e provvede in proprio al completamento del progetto di attività.

9. Ai fini della corresponsione dei contributi già deliberati non rilevano le trasformazioni della persona giuridica ovvero la trasformazione da impresa individuale in persona giuridica, ovvero le fusioni tra più persone giuridiche, allorché vi sia continuità nella persona del direttore artistico e della maggioranza del nucleo artistico, verificata sulla base del personale impegnato nell'anno precedente alla trasformazione.

(1) Comma modificato, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, dall'articolo 16, comma 2, lettera f) della legge regionale 17 ottobre 2016, n. 30.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera g) della legge regionale 15 luglio 2020, n. 27.

(3) Comma integralmente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge regionale 15 luglio 2020, n. 27. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'articolo 16, comma 2, lettera g)

Giunta Regionale della Campania

della legge regionale 17 ottobre 2016, n. 30 e dall'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(4) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 45, lettera b) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(5) Comma sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera d) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26. In precedenza già modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 e dall'articolo 1, comma 45, lettera c) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(6) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 15 luglio 2020, n. 27.

Articolo 9 (1)

(Sostegno ai teatri stabili a iniziativa pubblica)

1. La Regione sostiene i teatri nazionali riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, attraverso un contributo annuale, non cumulabile con gli altri interventi, pari al dodici e cinquanta per cento delle risorse disponibili per l'associazione Teatro Stabile della città di Napoli.

(1) Comma sostituito dapprima dall'articolo 1, comma 86, lettera a) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 in seguito dall'articolo 1, comma 1, lettera l) della legge regionale 15 luglio 2020, n. 27.

Titolo III

Organizzazione, vigilanza e misure finanziarie

Articolo 10

Registro regionale dello spettacolo

1. E' istituito il registro regionale dei soggetti beneficiari dei contributi regionali per le attività di spettacolo.

2. Ai fini dell'iscrizione al registro, i soggetti devono possedere i seguenti requisiti:

a) la sede legale ed operativa nel territorio regionale; *

b) documentata attività *professionistica* di spettacolo, svolta da almeno un biennio. (1)

3. L'iscrizione nel registro regionale, disposta dal settore regionale competente, è condizione indispensabile per l'accesso ai contributi previsti dalla presente legge, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere c), h). (2)

3 bis. Gli operatori che hanno trasferito la sede legale e operativa in Campania possono essere iscritti al registro dopo tre anni dalla data di trasferimento. (3)

3-ter. Le istanze di iscrizione al registro regionale devono essere presentate dall'1 al 30 settembre di ciascun anno. (4)

4. La Giunta regionale adotta disposizioni di attuazione, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge sul bollettino ufficiale della regione Campania, sulle modalità di iscrizione al registro e per la sua tenuta.

* Errata corrige pubblicata sul BURC n. 41 del 23 luglio 2007

(1) Lettera modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera e) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera m) della legge regionale 15 luglio 2020, n. 27.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 108, lettera c) della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera f) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

Articolo 11 (1)

[Osservatorio regionale sullo spettacolo e commissioni di valutazione qualitativa]

[1. E' istituito l'osservatorio regionale sullo spettacolo, presieduto dall'assessore al ramo o da suo referente, e di cui fanno parte, oltre al dirigente del settore competente, tre esperti della materia designati dalla commissione consiliare competente e due designati dal Presidente della Giunta regionale.

a) uno dalle associazioni di categoria;

b) uno dall'assessore regionale competente;

Giunta Regionale della Campania

c) uno dalla commissione consiliare permanente competente per materia.

2. L'osservatorio è organo della Giunta regionale con funzioni consultive, relativamente alla programmazione regionale, alla definizione delle misure finanziarie ed alle misure di indirizzo. Esso ha sede presso l'assessorato competente.

3. Esso, in collaborazione con l'osservatorio sullo spettacolo istituito presso il Ministero competente:

a) predispone una relazione annuale analitica sull'utilizzazione dei fondi stanziati dalla presente legge;

b) raccoglie ed aggiorna i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, nella regione Campania al fine di realizzare attività permanenti di monitoraggio quali la mappature delle imprese, la mappatura delle sedi, l'occupazione nel settore, l'analisi dei fabbisogni formativi, l'evoluzione delle figure professionali e i finanziamenti pubblici;

c) sintetizza i dati di cui alla lettera a) al fine di estrapolare il numero degli spettatori (totale e per settori), il numero delle recite (totale e per settori), il numero di organismi presenti sul territorio, il numero delle sedi dove è svolta attività di spettacolo, il numero di occupati nello spettacolo (per tipologia di settore), i finanziamenti degli enti pubblici (divisi per settore);

d) realizza analisi ed elaborazioni su temi specifici individuati dalla Regione all'interno dei seguenti ambiti:

1. andamenti economici degli enti e delle imprese del settore;
2. offerta teatrale;
3. indagini quantitative e qualitative sul pubblico e sulla domanda inespressa;
4. indagini sui settori emergenti;
5. modelli organizzativi delle imprese;
6. sistemi produttivi e distributivi, funzioni e prospettive dei circuiti territoriali;

e) acquisisce tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Regione, ivi compresa quella svolta dalle istituzioni e dagli enti locali destinata al sostegno ed all'incentivazione dello spettacolo;

f) collabora con istituzioni ed organismi culturali quali università, istituti di ricerca, associazioni d'imprese;

g) diffonde e comunica adeguatamente i risultati delle attività svolte attraverso rapporti annuali, pubblicazioni periodiche, forme di comunicazione mirate su riviste specializzate.

4. Con atto della Giunta regionale è costituita una commissione per la valutazione qualitativa delle iniziative proposte per il sostegno regionale, per i seguenti settori: teatro, musica e danza. *Ogni commissione è composta da tre membri di comprovata esperienza nel rispettivo settore designati dalla commissione consiliare competente per materia. Essa è presieduta dal dirigente e da un funzionario della commissione consiliare competente per materia.*

4 bis. La commissione completa la prevista valutazione entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei competenti Uffici della Giunta regionale. Trascorso tale periodo, gli Uffici regionali provvedono all'attribuzione dell'intero contributo unicamente con riferimento ai criteri quantitativi.

5. Le funzioni di segreteria dell'osservatorio sono svolte dal personale della Direzione generale competente per materia.

6. I componenti delle commissioni di cui al presente articolo sono incompatibili, pena decadenza, con incarichi decisionali di diritto o di fatto all'interno degli organismi direttivi dei soggetti destinatari dei contributi. Essi durano in carica un triennio e l'incarico non è rinnovabile per il triennio successivo.

7. La partecipazione alle attività dell'osservatorio regionale è a titolo gratuito. È previsto il rimborso spese di viaggio.]

(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera n) della legge regionale 15 luglio 2020, n. 27.

In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c) della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8, dall'articolo 1, comma 27 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 14, dall'articolo 1, comma 86, lettera a) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 e dall'articolo 1, comma 45, lettere a), d), e) e f) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

Giunta Regionale della Campania**Articolo 12****(Pianificazione delle risorse)**

1. Il piano finanziario è articolato come segue:

- a) fondo regionale ordinario per il sostegno delle attività di spettacolo, cui è assegnato il ventisei per cento delle risorse disponibili;
- b) programmi triennali di investimento e promozione, pari al dodici per cento delle risorse disponibili;
- c) sostegno annuale a favore delle attività dei soggetti operanti nello spettacolo dal vivo con carattere di stabilità, di cui:
 - 1) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 9, pari al undici e mezzo per cento delle risorse disponibili; (2)
 - 2) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), cui è assegnato il sette per cento delle risorse disponibili; (3)
 - 3) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), cui è assegnato il nove e mezzo per cento delle risorse disponibili;
 - 4) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), cui è assegnato il due per cento delle risorse disponibili;
 - 5) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere e), f) e m), cui è assegnato il cinque e mezzo per cento delle risorse disponibili, da destinare per il cinquanta per cento alla musica e il cinquanta per cento alla danza;
 - 6) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), cui è assegnato il quattro e mezzo per cento delle risorse disponibili;
 - 7) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera r), cui è assegnato il cinque per cento delle risorse disponibili;
 - 8) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera s), cui è assegnato il due e mezzo per cento delle risorse disponibili, da distribuire proporzionalmente al numero dei posti; (4)
 - 9) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t), cui è assegnato il tre per cento delle risorse disponibili;
 - 10) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera z), cui è assegnato il sei per cento delle risorse disponibili; (5)
- d) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera p), cui è assegnato il cinque e mezzo per cento delle risorse disponibili.

2. Per i contributi concessi a valere sulle risorse di cui al comma 1, lettere a) e b) e d), i soggetti possono presentare al massimo due istanze di contributo per attività differenti.

3. I contributi concessi a valere sulle risorse di cui al comma 1, lettera c), non sono cumulabili tra loro, né con i contributi concessi a valere sulle risorse di cui al comma 1, lettere a) e b).

4. I contributi concessi a valere sulle risorse di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono cumulabili con i contributi previsti dall'articolo 6, comma 2, lettere c), d).

(1) Articolo integralmente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge regionale 15 luglio 2020, n. 27. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'articolo 1, comma 108, lettera d), punti da 1) a 4) della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, dall'articolo 52, comma 4, lettere c) e d) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, dall'articolo 1, comma 86, lettera c) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 e dall'articolo 7, comma 1, lettera f), punti 1 e 2 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(2) Punto modificato dall'articolo 36, comma 1, lettera b), punto 1) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.

(3) Punto modificato dall'articolo 36, comma 1, lettera b), punto 2) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.

(4) Punto modificato dall'articolo 36, comma 1, lettera b), punto 3) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.

(5) Punto modificato dall'articolo 36, comma 1, lettera b), punto 4) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.

Giunta Regionale della Campania**Articolo 13*****Norma finanziaria***

1. Agli oneri della presente legge quantificato in euro 21.028.750,00 si fa fronte, per il corrente anno, con le risorse assegnate in termini di competenza e cassa con le seguenti unità previsionali:

- a) upb 3.11.242 per euro 1.420.000,00;
- b) upb 6.80.221 per euro 12.200.000,00;
- c) upb 3.11.31 per euro 3.908.750,00;
- d) upb 6.80.221 per euro 3.500.000,00.

2. All'onere per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 14***Modalità e tempi di presentazione delle istanze***

1. Entro e non oltre il 31 marzo dell'anno di competenza finanziaria, i soggetti interessati ai benefici della presente legge trasmettono la richiesta di contributo per l'attività programmata dall'1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno, corredata dalla documentazione richiesta dalla struttura amministrativa regionale competente in materia. (1)

2. La Regione successivamente all'esame istruttorio svolto dai competenti uffici regionali e dopo aver verificato l'inizio attività dei richiedenti, tenuto conto della pianificazione delle risorse ai sensi dell'articolo 12, provvede, entro i successivi 60 giorni, alla assegnazione dei contributi sulla base delle risorse disponibili in bilancio e dei costi ammissibili dichiarati in sede di presentazione delle istanze. Il contributo concesso non può essere, in ogni caso, superiore all'ammontare del deficit dichiarato. (2)

3. Ai soggetti richiedenti è riconosciuto un acconto, previa verifica da parte degli uffici regionali competenti dell'attività già svolta, che non può superare il cinquanta per cento dell'intero contributo e la cui erogazione è concessa entro il 30 giugno per i soggetti la cui attività programmata decorre dal 1 gennaio. Entro il 30 ottobre i soggetti beneficiari presentano una relazione di avanzamento delle attività in corso, corredata dai relativi dati di spesa, secondo le indicazioni della struttura amministrativa regionale competente in materia. (3)

4. Ai fini della liquidazione del saldo del contributo concesso, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere al settore competente la documentazione necessaria, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza finanziaria. Il settore competente, attesa la regolarità dell'istruttoria e previa verifica del rispetto dei contratti nazionali collettivi di lavoro per tutte le categorie di lavoratori, provvedere alla conclusione del procedimento entro sessanta giorni. (4)

(1) Comma sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera h) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(2) Comma sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera i) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(3) Periodo aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera l) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(4) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera m) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

Art. 14-bis (1)***(Rideterminazione, riduzione e revoca dei contributi concessi)***

1. La struttura amministrativa regionale competente in materia provvede a rideterminare i contributi concessi in maniera proporzionale qualora la relazione, di cui al comma 3 dell'articolo 14, sullo stato di avanzamento delle attività e delle spese sostenute, dimostri uno scostamento superiore al trenta per cento rispetto ai costi dichiarati nel preventivo.

2. Il contributo concesso è proporzionalmente ridotto qualora i costi ammissibili documentati a consuntivo siano inferiori a quelli dichiarati in sede di presentazione dell'istanza, sui quali è stato calcolato l'ammontare del contributo stesso, nel caso in cui il deficit risultante a consuntivo risulti superiore al contributo concesso.

3. L'amministrazione regionale effettua idonei controlli ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le attività di controllo, amministrativo e contabili, sono svolte selezionando a campione un numero di soggetti. A tal fine, per ogni settore, è sorteggiato almeno il quindici per cento dei soggetti beneficiari dei contributi. La concessione del contributo è revocata qualora l'amministrazione accerti che l'attività non è stata realizzata ovvero in presenza di accertate

Giunta Regionale della Campania

gravi violazioni di legge.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera n) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

Titolo IV**Disposizioni transitorie e finali****Articolo 15*****Disposizioni transitorie***

1. Le disposizioni della presente legge si applicano per le attività svolte dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
 2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla medesima data.
 3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, ai soggetti destinatari è data facoltà di presentare istanza ai sensi della presente legge, decadendo d'ufficio dai benefici riconosciuti loro dalle leggi contenute ed abrogate nell'articolo 16, limitatamente alle attività relative all'anno di approvazione della presente legge.
-

*Art. 15 bis (1)**(Disposizioni transitorie per l'anno 2020)*

1. Per l'anno 2020, al fine di garantire il sostegno regionale alle attività di spettacolo in modo compatibile con lo sviluppo dello stato di emergenza da "Covid-19", nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, la Giunta regionale può adottare, con proprie deliberazioni, provvedimenti in deroga agli atti di attuazione già approvati e agli articoli 7, 8, 14 e 14 bis.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 24 giugno 2020, n. 10.

Articolo 16***Abrogazioni***

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) legge regionale 6 maggio 1985, n. 48, recante Interventi della Regione Campania in campo teatrale e musicale;
 - b) articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 44, recante Contributo annuale all'Ente Autonomo Teatro San Carlo;
 - c) legge regionale 5 aprile 2000, n. 9, recante Contributo annuale al Teatro Municipale "Giuseppe Verdi" di Salerno e al Teatro stabile di prosa "Bellini" di Napoli e successive modifiche.
 2. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
- 15 giugno 2007

Bassolino

Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali⁽¹⁾

(1) Vedi anche la [l.r. 8/2008](#) ed il [Reg.reg. 11/2007](#) come modificato dal [Reg.reg. 16/2007](#)

[Art. 1](#)
Finalità

1. La Regione, nella cornice dei propri principi statutari, riconosce nello spettacolo una componente fondamentale della cultura, un fattore di sviluppo economico e sociale, un'espressione importante dell'identità dei territori.

2. La Regione riconosce, altresì, lo spettacolo quale strumento di comunicazione di arte, di formazione, di promozione culturale, di incontro e dialogo sociale.

3. La Regione, con la presente legge, definisce il quadro generale degli obiettivi e le forme del loro raggiungimento, nonché identifica le tipologie di intervento in materia di attività teatrali, musicali, coreutiche, cinematografiche, audiovisive, dello spettacolo viaggiante e circense, garantendo la qualità artistica, il pluralismo culturale e le pari opportunità.

4. La Regione favorisce, in materia di spettacolo, la collaborazione tra organismi pubblici e soggetti privati, nonché tra gli stessi organismi pubblici e tra i soggetti privati fra loro, al fine di conseguire la razionalizzazione delle risorse economiche e organizzative.

[Art. 2](#)
Funzioni della Regione⁽²⁾

1. La Regione, nel rispetto dei principi del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* (Conferimento di compiti e funzioni dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*) e nel contesto normativo degli [articoli 23 e 24 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24](#) (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale), esercita le funzioni di programmazione e impulso promozionale in materia di spettacolo, con il concorso degli enti locali e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

2. La Regione indirizza e coordina gli interventi in materia di spettacolo avendo riguardo alla produzione, alla circuitazione degli eventi, alla promozione e alla formazione del pubblico e agevola la più ampia partecipazione dei fruitori.

3. La Regione assicura azioni equilibrate e omogenee nella promozione, diffusione e circuitazione delle attività dello spettacolo, riservando speciale attenzione alle aree meno servite e svantaggiate.

4. La Regione favorisce in materia di spettacolo la collaborazione tra organismi pubblici e soggetti privati, nonché tra gli stessi organismi pubblici e tra i soggetti privati fra loro, anche per utilizzare in maniera proficua le risorse economiche e organizzative.

5. La Regione riconosce e offre il proprio sostegno alle eccellenze artistiche che si sono affermate negli ambiti regionale, nazionale e internazionale, sulla base dei criteri che saranno determinati dalla Giunta regionale, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 6 e la competente Commissione consiliare permanente.

6. La Regione offre sostegno all'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo per la creazione di nuove occupazioni.

7. La Regione promuove lo sviluppo e la diffusione dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, le altre Regioni, l'Unione europea, le università e il sistema economico produttivo e finanziario.

(2) Ai sensi [dell'art. 1](#), comma 1, [l.r. 21 maggio 2008, n. 8](#) la Regione, nel quadro delle proprie funzioni in materia di spettacolo qui indicate, disciplina le funzioni amministrative in materia di apertura di esercizi cinematografici per la concessione di autorizzazioni alla realizzazione, alla trasformazione e adattamento di immobili da destinare a sale o arene cinematografiche, ovvero alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale o arene già attive.

[Art. 3](#)

Funzioni delle Province e dei Comuni

1. Le Province e i Comuni, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione:

- a) promuovono la formazione del pubblico e l'attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche e di sviluppo locale;
- b) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e gestione di soggetti stabili;
- c) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio;

Consiglio regionale della Calabria

III Commissione

d) ~~promuovono e sostengono, in accordo con le amministrazioni competenti, la diffusione delle attività di spettacolo per le scuole e le università.~~

2. Le Province e i Comuni concorrono altresì alla definizione dei programmi regionali in materia di spettacolo.

3. Le Province e i Comuni, nel contesto della programmazione regionale e negli ambiti territoriali di competenza:

- a) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;
- b) svolgono, anche tramite forme associative, i compiti attinenti erogazione dei servizi per le diverse forme di spettacolo, anche con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di strutture di soggetti privati convenzionati;
- c) attuano interventi di creazione, di adeguamento e qualificazione di sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo;
- d) promuovono la cultura musicale di tipo bandistico, corale e orchestrale.

4. Le Province, in particolare, nell'ambito della programmazione regionale, promuovono e indirizzano la formazione del personale artistico, tecnico e organizzativo del settore dello spettacolo, anche in collaborazione con le istituzioni universitarie.

5. I Comuni, in particolare, nell'ambito della programmazione regionale:

- a) promuovono le attività di valorizzazione delle tradizioni teatrali e musicali locali;
- b) provvedono alle funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale nonché dalla presente legge e dal relativo regolamento in favore degli spettacoli di arte varia, attività circensi e spettacoli viaggianti.

[Art. 4](#)

Tipologie dell'intervento regionale

1. Le finalità e gli obiettivi della presente legge sono perseguiti mediante il sostegno della Regione ai soggetti che operano nel settore dello spettacolo, con riguardo alle seguenti attività:

- a) produzione di spettacoli realizzati da soggetti che insistono e operano stabilmente sul territorio regionale, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore;
- b) coproduzione di spettacoli anche in ambito nazionale e internazionale;

- c) distribuzione di spettacoli, con particolare riguardo alle produzioni pugliesi;
- d) realizzazione di festival e rassegne finalizzate anche alla promozione dell'identità culturale pugliese;
- e) formazione del pubblico, in particolare giovanile, in collaborazione con gli operatori dello spettacolo, le istituzioni scolastiche e le università;
- f) attuazione di forme di sperimentazione, di innovazione e di ricerca dei linguaggi dello spettacolo;
- g) programmazione di qualità relativa al piccolo esercizio cinematografico, ai cinema dei centri urbani e alle sale dessai riconosciute ai sensi della normativa nazionale;
- h) definizione dei criteri di individuazione delle aree comunali riservate allo spettacolo viaggiante e alle attività circensi.

2. La Regione, inoltre, concede contributi per spese di investimento per:

- a) restauro, adeguamento e riqualificazione di sedi, nonché per attrezzature destinate alle attività di spettacolo;
- b) innovazione tecnologica, soprattutto ai fini della promozione e dell'informazione del pubblico;

c) valorizzazione, catalogazione, conservazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo, con particolare attenzione al patrimonio storico bandistico, nonché a quello del folklore locale. **(3)**

(3) Vedi anche la [l.r. 17/2005, art. 25](#) che prevede interventi per il recupero di cinema e teatri.

[Art. 5](#) ***Programma regionale⁽⁴⁾***

1. La Giunta regionale, sentito l'Osservatorio regionale dello spettacolo di cui all'articolo 6, approva il programma triennale in materia di spettacolo. **(5)**

2. Il programma triennale prevede:

- a) gli obiettivi da perseguire;
- b) le priorità tra le diverse tipologie d'intervento;
- c) le procedure e le modalità di attuazione degli interventi;
- d) i criteri per la verifica della realizzazione delle attività oggetto degli interventi di cui all'articolo 4.

3. La Regione, in attuazione del programma triennale, stabilisce le quote da destinare agli interventi di cui alla presente legge.

(4) Con Delib.G.R. 13 luglio 2009, n. 1191 è stato approvato, ai sensi del presente articolo, il programma triennale 2010/2012 in materia di spettacolo.

(5) Comma così modificato dalla [l.r. 12/2005, art. 3](#)

[Art. 6](#)

Osservatorio regionale dello spettacolo

1. È istituito l'Osservatorio regionale dello spettacolo composto da cinque esperti di nomina regionale, di cui tre designati rispettivamente dall'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e dall'Unione delle Province d'Italia (UPI) e dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa delle organizzazioni dello spettacolo nonché un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo maggiormente rappresentative. ⁽⁶⁾
2. L'Osservatorio rileva ed elabora dati ed elementi tecnici utili alla predisposizione del programma regionale di cui all'articolo 5, in ordine agli operatori e alle attività di spettacolo sul territorio regionale. Fornisce, a richiesta degli enti di cui all'articolo 3, pareri sulle attività ivi descritte.

Consiglio regionale della Calabria

III Commissione

4. Alla scadenza del mandato l'Osservatorio predispone una relazione sull'attuazione delle finalità della presente legge.

(6) Comma così integrato dalla [l.r. 23/2011, art. 2](#)

[Art. 6 bis](#)

Mediateca regionale⁽⁷⁾

1. È istituita la Mediateca regionale.
2. La Mediateca acquisisce, conserva e riproduce i materiali cinematografici e audiovisivi prodotti, commissionati o acquisiti dalla Regione nonché la relativa documentazione fotografica e a stampa, riguardanti anche la conoscenza della storia, della cultura e dello spettacolo dei territori della Puglia; promuove e diffonde, anche di concerto con la Fondazione Apulia Film Commission, la conoscenza del patrimonio cinematografico e audiovisivo della Regione.
3. Il finanziamento delle attività di cui al presente articolo è ricompreso nel fondo unico regionale per le attività dello spettacolo

(7) Articolo inserito dalla [l.r. 10/2007, art. 46](#)

[Art. 7](#)

Apulia Film Commission

1. È istituita l'Apulia Film Commission, di seguito denominata AFC. LAFC è una fondazione promossa e sostenuta dalla Regione Puglia, dalle Province e dai Comuni capoluogo, che ne possono essere soci fondatori. Vi possono aderire anche altri enti locali, nonché le Camere di commercio e gli organismi imprenditoriali e associativi.
2. LAFC assolve ai seguenti compiti istituzionali:

a) promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, le risorse professionali e tecniche, creando le condizioni per attirare in Puglia le produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie italiane ed estere;

b) sostenere la produzione e la circuitazione di opere cinematografiche e audiovisive, realizzate nella Regione, che promuovono e diffondono l'immagine e la conoscenza della Puglia, concedendo contributi e agevolazioni attraverso istituzione di un fondo specifico: Film Fund;

c) coordinare le iniziative del settore cinematografico e televisivo in Puglia, tra cui festival, promozione del territorio all'estero, sostegno allo studio e alla ricerca, di concerto con le istituzioni universitarie;

d) valorizzare le risorse professionali e tecniche attive sul territorio regionale;

e) valorizzare il patrimonio storico culturale della Mediateca regionale pugliese e incentivare la fruizione del materiale audiovisivo e filmico del Centro di cultura cinematografica ABC. **(8)**

(8) Lettera così modificata dalla [l.r. 10/2007, art. 46](#)

[Art. 8](#) ***Albo regionale⁽⁹⁾***

1. La Regione istituisce l'Albo regionale dei soggetti che operano negli ambiti dello spettacolo, distinto per settori, in funzione di una valorizzazione delle energie e delle competenze presenti sul territorio, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposito regolamento.

(9) Vedi anche la [l.r. 30/2012, art. 3](#) che prevede l'istituzione di un settore dell'albo regionale previsto dal presente articolo, a cui possono iscriversi i soggetti, costituiti in qualsiasi forma giuridica e senza scopo di lucro, che svolgano attività di musica e di danza popolare.

[Art. 9](#) ***Convenzioni***

1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi del programma triennale, favorisce la realizzazione delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, mediante apposite convenzioni.

2. La Regione stipula convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici che si avvalgono di professionalità riconosciute nel settore dello spettacolo e anche con soggetti privati, purché inseriti nell'Albo regionale, dotati di adeguate risorse produttive, finanziarie e organizzative, che propongono e realizzano, anche con il coinvolgimento e l'apporto finanziario di altri partner pubblici e privati, progetti di elevata qualità artistica d'interesse regionale, nazionale e internazionale.

3. Gli schemi delle convenzioni sono disciplinati dalla Giunta regionale.

[Art. 10](#)

Fondo unico regionale dello spettacolo

1. È istituito il Fondo unico regionale dello spettacolo, di seguito denominato FURS.
2. Il FURS è finalizzato a sostenere e a incrementare le attività nei settori del cinema, del teatro, della musica, della danza e dello spettacolo viaggiante, con priorità per i soggetti pubblici e privati già riconosciuti dal Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Alla dotazione del fondo si provvede con istituzione di apposito capitolo di spesa da iscriversi annualmente nel bilancio pluriennale della Regione.
4. Nel FURS confluiscono inoltre le risorse conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati. ⁽¹⁰⁾

(10) Comma così modificato dalla [l.r. 14/2004, art. 42](#)

[Art. 11](#)

1. La Regione può aderire o partecipare alla costituzione di enti o fondazioni di cui all'articolo 12 del codice civile che, senza scopi di lucro, abbiano finalità nei settori di cui alla presente legge.
2. Gli enti, le fondazioni, i consorzi e gli altri organismi operanti nell'ambito dello spettacolo cui la Regione partecipa in qualità di socio e il cui statuto prevede la partecipazione di almeno un rappresentante nominato dalla Regione negli organi statutari sono di diritto riconosciuti di interesse regionale. Tali soggetti vengono ricompresi in un apposito elenco approvato annualmente dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente. ⁽¹¹⁾

(11) Il presente comma, già sostituito [dall'art. 3](#), comma 2, [l.r. 12 agosto 2005, n. 12](#), è stato poi nuovamente così sostituito [dall'art. 1, l.r. 28 settembre 2011, n. 23](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «2. La Giunta regionale, ai fini della valorizzazione della tradizione artistica e della diffusione in campo nazionale e internazionale della cultura teatrale e musicale pugliese, riconosce il ruolo d'interesse regionale alle Fondazioni, alle Istituzioni concertistico-orchestrali (ICO), ai Teatri stabili e agli organismi di produzione, promozione ed esercizio con sede nella Regione e in possesso dei requisiti necessari per accedere alle convenzioni ex articolo 9, oltre a quelli previsti dai settori dello spettacolo di cui all'Albo regionale ex articolo 8, così come prescritti dal regolamento di attuazione della presente legge.».

[Art. 12](#)

Fondo di garanzia

1. È istituito il Fondo di garanzia finalizzato a favorire l'accesso al credito bancario dei soggetti pubblici e privati che gestiscono strutture permanenti di spettacolo in Puglia.
2. Le modalità operative e di attuazione del Fondo di garanzia sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.

[Art. 13](#)
Esecuzione

1. Le modalità e le procedure di esecuzione della presente legge, per quanto attiene la materia spettacolo, sono disciplinate con apposito regolamento della Giunta regionale. ⁽¹²⁾

(12) Vedi, al riguardo, dapprima il [reg. 6 aprile 2005, n. 18](#) e poi il [reg. 13 aprile 2007, n. 11](#), il cui [art. 30](#) ha abrogato il precedente.

[Art. 14](#)
Disciplina transitoria delle attività culturali

1. In attesa della disciplina normativa organica delle attività culturali, la Regione promuove, anche in collaborazione con lo Stato, le altre Regioni, gli enti locali, le università, le istituzioni culturali in ambito regionale, nazionale e internazionale, nonché con l'associazionismo culturale qualificato, la realizzazione di iniziative e di progetti per valorizzare il patrimonio culturale, storico, artistico, figurativo, letterario, demotnoantropologico regionale e per assicurarne la conoscenza e la fruizione.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene e incentiva la realizzazione di iniziative e di progetti culturali promossi da soggetti pubblici e da organismi privati in possesso di comprovati requisiti di professionalità e di specializzazione.

3. La Giunta regionale approva il programma triennale per le attività culturali, che fissa gli obiettivi, le priorità di intervento, le procedure e le modalità di attuazione. ⁽¹³⁾

(13) Il programma triennale 2010/2012 è stato approvato con D.G.R. n. 1036/2009 e modificato in relazione alle annualità 2011 e 2012 con D.G.R. n. 2421/2010

[Art. 15](#)
Norma transitoria ⁽¹⁴⁾

1. Il programma triennale di cui all'articolo 5 sarà approvato dopo sei mesi dalla data di istituzione dell'Osservatorio di cui all'articolo 6 e dell'Albo di cui all'articolo 8. Nelle more, la Giunta regionale approva un programma temporalmente limitato al termine suddetto.

(14) Con Delib.G.R. 7 dicembre 2004, n. 1892, con Delib.G.R. 19 settembre 2006, n. 1390 e con Delib.G.R. 31 ottobre 2007, n. 1783 è stato approvato il programma temporaneo in materia di spettacolo e definizione interventi, rispettivamente, per l'anno 2004 e per il triennio 2007/2009. Vedi, anche, la Delib.G.R. 19 giugno 2007, n. 879 e la Delib.G.R. 27 ottobre 2009, n. 2015.

[Art. 16](#)

Abrogazione

1. La [legge regionale 11 maggio 1990, n. 28](#) (Norme organiche in materia di programmazione e promozione di attività culturali e di musica, teatro e cinema) è abrogata

[Art. 17](#)

Norma finanziaria

1. Agli oneri rivenienti dall'approvazione della presente legge, limitatamente all'esercizio finanziario 2004, si fa fronte con uno stanziamento complessivo di euro 3 milioni e 550 mila da iscrivere ai capitoli di nuova istituzione epigrafati:

a) [articolo 14](#) (Disciplina transitoria delle attività culturali) della [legge regionale 29 aprile 2004, n. 6](#) per euro 1 milione e 500 mila ;
(15)

b) [articolo 10](#) (Fondo unico regionale dello spettacolo) della [legge regionale 29 aprile 2004, n. 6](#) per euro 1 milione e 500 mila ;⁽¹⁶⁾

c) [articolo 12](#) (Fondo di garanzia) della [legge regionale 29 aprile 2004, n. 6](#) per euro 50 mila ;⁽¹⁷⁾

d) [articolo 11](#) (Istituzioni e organismi d'interesse regionale) della [legge regionale 29 aprile 2004, n. 6](#) per euro 500 mila .⁽¹⁸⁾

e con contestuale riduzione delle autorizzazioni di spesa dei capitoli 813012 per euro 3 milioni, 813015 per euro 250 mila e 581000 per euro 300 mila.

2. Per gli anni successivi si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.

(15) Lettera così sostituita dall'art. [42](#), comma 2, [L.R. 4 agosto 2004, n. 14](#). Il testo originario era così formulato: «a) legge regionale n. del "Norme di disciplina transitoria delle attività culturali" per euro 1 milione e 500 mila;».

(16) Lettera così sostituita dall'art. [42](#), comma 2, [L.R. 4 agosto 2004, n. 14](#). Il testo originario era così formulato: «b) legge regionale n. del "Fondo unico regionale dello spettacolo" per euro 1 milione e 500 mila;».

(17) Lettera così sostituita dall'art. [42](#), comma 2, [L.R. 4 agosto 2004, n. 14](#). Il testo originario era così formulato: «c) legge regionale n. del - art. 12 "Fondo di garanzia" per euro 50 mila;».

(18) Lettera così sostituita dall'art. [42](#), comma 2, [L.R. 4 agosto 2004, n. 14](#). Il testo originario era così formulato: «d) legge regionale n. del "Fondazione Paolo Grassi e Teatro Pubblico Pugliese" per euro 500 mila;».

[VAI ALLA RICERCA SEMPLICE](#) →

[VAI ALLA RICERCA AVANZATA](#) →